

Gestione integrata e differenziata dei rifiuti urbani



COMUNE DI FORMELLO

PROVINCIA DI ROMA

ALLEGATO C

**Regolamento
Comunale per la gestione del
Servizio di Igiene Urbana
(approvato con Delibera di C.C. n. 54 del 16.10.2012)**

*Dipartimento Tecnico LL.PP. - T.M. - A.U. e AMBIENTE
Piazza San Lorenzo, 21 - 00060 Formello (RM)
Tel. 06 90 194 226- 246- Fax 06 90 89 577
e-mail atm@comune.formello.rm.it
ass.ambiente@comune.formello.rm.it*

PREMESSA

Il presente Regolamento è stato predisposto tenendo conto dei vincoli previsti dalla vigente normativa sui rifiuti.

In esso si intendono comunque recepite le modificazioni e/o integrazioni rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia, che abbiano sufficiente quadro di dettaglio da rendere possibile la loro applicazione immediata senza far luogo a nessuna deliberazione di adattamento.

Fanno eccezione le norme che facciano ricorso espressamente ad obblighi di modificazione da apportare o che presentino il carattere della norma programmatica. In tale ultima fattispecie incombe l'obbligo di apportare adattamenti entro il termine massimo di mesi sei dalla data di entrata in vigore della nuova previsione.

Indice

Capitolo I – Finalità e disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto del regolamento e finalità

Art. 2 – Principi e criteri per la gestione dei rifiuti

Art. 3 – Poteri competenze e funzioni del Comune di Formello nella gestione dei rifiuti

Art. 4 – Potestà regolamentare del Comune di Formello in materia di gestione dei rifiuti urbani

Art. 5 – Definizioni

Art. 6 – Classificazioni

Art. 7 – Campo di applicazione ed esclusioni

Art. 8 – Divieto di abbandono

Art. 9 – Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi.

Capitolo II – Modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani

Art. 10 – Raccolta differenziata

Art. 11 – Raccolta domiciliare

Art. 12 – Caratteristiche generali dei contenitori per la raccolta

Art. 13 – Responsabilità del produttore dei rifiuti

Art. 14 – Posizionamento dei contenitori sul suolo pubblico o su aree soggette a uso pubblico

Art. 15 – Criteri di organizzazione del servizio di raccolta

Art. 16 – Assegnazione dei contenitori alle utenze per la raccolta domiciliare e gestione delle variazioni

Art. 17 – Esposizione dei contenitori per la raccolta domiciliare

Art. 18 – Smarrimento dei contenitori per la raccolta domiciliare

Art. 19 – Trasporto dei rifiuti urbani

Art. 20 – Divieti riferiti agli imballaggi

Art. 21 – Informazione

Capitolo III – Criteri operativi per l'organizzazione delle singole raccolte

Art. 22 – Rifiuti oggetto di raccolte differenziate

Art. 23 – Frazioni “scarti alimentari e organici” e “materiale non riciclabile” dei rifiuti solidi urbani

Art. 24 – Imballaggi in plastica, carta e cartone

Art. 25 – Raccolta dei rifiuti di vetro, imballaggi di alluminio, banda stagnata

Art. 26 – Stracci ed altri scarti tessili

Art. 27 – Oli, grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti da utenze domestiche

Art. 28 – Rifiuti vegetali, legname e manufatti in legno

Art. 29 – Rifiuti da esumazioni ed estumulazioni

Art. 30 – Rifiuti ingombranti, beni durevoli

Art. 31 – Rifiuti inerti

Art. 32 – Pneumatici fuori uso

Art. 33 – Rifiuti urbani pericolosi

Art. 34 – Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE

Art. 35 – Rifiuti sanitari, veicoli fuori uso, amianto

Art. 36 – Destinazione dei rifiuti urbani

Art. 37 – Definizione del perimetro ai fini dell'espletamento del servizio di Lavaggio, spazzamento e pulizia del territorio

Art. 38 – Modalità di svolgimento del servizio di spazzamento e pulizia del territorio

Art. 39 – Cestini getta carta e porta rifiuti

Art. 40 – Raccolta rifiuti provenienti dai mercati

Art. 41 – Manifestazioni temporanee, eventi e sagre

Art. 42 – Spettacoli viaggianti

Art. 43 – Conferimenti e raccolta dei rifiuti animali

Art. 44 – Cantieri su aree pubbliche e private

Art. 45 – Terreni non utilizzati

Art. 46 – Scarico abusivo, interventi d'urgenza, ordinanze contingibili ed urgenti

Art. 47 – Scarico abusivo di rifiuti speciali pericolosi e/o tossico nocivi e bonifiche dei siti inquinati
Art. 48 – Sgombero neve

Capitolo IV – Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

Art. 49 – Principi dell'assimilazione
Art. 50 – Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi ex art.198, comma 2 lettera g
Art. 51 – Oneri dei produttori e dei detentori di rifiuti speciali non assimilati

Capitolo V – Gestione dei Centri di raccolta Comunali e dei Punti di raccolta

Art. 52 – Finalità
Art. 53 – Modalità di gestione
Art. 54 – Isola ecologica itinerante

Capitolo VI – Agenti accertatori – eco ausiliari

Art. 55 – Oggetto e finalità
Art. 56 – Funzioni
Art. 57 – Individuazione del personale
Art. 58 – Qualità di Pubblico Ufficiale
Art. 59 – Requisiti per il conferimento delle funzioni
Art. 60 – Nomina e revoca allo svolgimento delle funzioni
Art. 61 – Doveri e compiti
Art. 62 – Procedimenti disciplinari
Art. 63 – Formazione e qualificazione
Art. 64 – Coordinamento delle attività
Art. 65 – Dotazioni di servizio
Art. 66 – Tessera personale di riconoscimento e segnale distintivo di servizio

Capitolo VI – Controlli, divieti e sanzioni

Art. 67 – Controlli sull'operato delle ditte incaricate dei servizi
Art. 68 – Controlli sulle violazioni degli utenti
Art. 69 – Divieti
Art. 70 – Vigilanza
Art. 71 – Sistema sanzionatorio e Violazioni

Capitolo VII – Disposizioni finali

Art. 72 – Informatizzazione del servizio dei Centri di Raccolta Comunali e del Punto di Raccolta – premialità.
Art. 73 – Rinvio normativo

Allegati:

Allegato 1 – Elenco dei RAEE
Allegato 2 – Modulo per comunicazione relativa ai rifiuti abbandonati area esterna CCR o Punto di raccolta

Capitolo I – Finalità e disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto del regolamento e finalità

1. Il presente regolamento concorre a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani ai sensi e del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152, Parte IV e dalla L.R. 27/1998 e s.m.i.

2. Le attività di:

- raccolta e trasporto per lo smaltimento di rifiuti urbani e rifiuti assimilati agli urbani;
- raccolta e trasporto per il recupero di rifiuti urbani;
- smaltimento di rifiuti urbani;

sono di privativa pubblica e vengono esplicitate dal Comune di Formello:

- direttamente;
- mediante affidamento dell'intero o di parte del servizio ad enti o imprese specializzate della gestione dei rifiuti, iscritte all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ai quali è fatto obbligo del rispetto dei principi fondamentali e degli standard fissati dal presente regolamento;
- con le forme previste dal D.Lgs. 267/2000 e dalla L.R. 27/1998 e s.m.i. che risultino più confacenti.

3. La gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati comprende anche le attività concernenti le raccolte differenziate che, di norma, non sono affidate a più soggetti, né mediante più procedimenti contrattuali o di concessione.

4. Ogni rapporto tra il Comune e il Gestore del servizio è regolato da specifico Contratto di Servizio.

5. Il Gestore del servizio deve fornire al Dipartimento Tecnico Ambiente comunale, con cadenza almeno trimestrale, i dati relativi all'andamento del servizio di raccolta dei rifiuti.

6. Il Gestore del servizio dovrà predisporre un programma di intervento che preveda l'attuazione di servizi specifici di raccolta dei rifiuti e di spazzamento.

7. Il Gestore del servizio è tenuto a comunicare al Comune di Formello, fatti salvi gli interventi urgenti disposti per la tutela dell'igiene pubblica, le eventuali proposte di variazioni delle modalità di esecuzione del servizio almeno 60 giorni prima della data prevista per l'attivazione.

8. Gli operatori ed il personale del Soggetto Gestore destinato al servizio rivestono la qualifica di incaricato di Pubblico Servizio.

9. Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata e del conferimento delle materie raccolte il Dirigente del Dipartimento Tecnico Ambiente del Comune di Formello e/o l'eventuale Gestore, se appositamente delegato, stipula apposite convenzioni con impianti di riciclaggio/recupero autorizzati, convenzionati con i Consorzi Nazionali Obbligatorii istituiti ai sensi della vigente normativa e con le associazioni di categoria specializzate.

10. Le attività di volontariato, espletate attraverso forme associative che operino senza fine di lucro, potranno concorrere all'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani recuperabili nell'ambito di convenzioni stipulate:

- con il Gestore, approvate dal Dipartimento Tecnico Ambiente del Comune di Formello;
- direttamente con il Comune di Formello, senza necessità di preventivo assenso dell'eventuale Gestore.

Art. 2 – Principi e criteri per la gestione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga".
2. A tal fine, la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza. Per conseguire le finalità e gli obiettivi stabiliti dalla Parte IV del

D.lgs. 152/2006 e s.m.i., il Comune esercita i poteri e le funzioni di propria competenza in materia di gestione dei rifiuti, adottando ogni opportuna azione e avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati.

3. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e deve essere condotta seguendo i principi e i criteri, stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale, al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

4. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

Art. 3 – Poteri competenze e funzioni del Comune di Formello nella gestione dei rifiuti

1. Il Comune di Formello esercita i poteri e le funzioni in materia di gestione dei rifiuti attribuitigli dalla normativa nazionale e regionale, conformemente al proprio Statuto e al presente regolamento.

Art. 4 – Potestà regolamentare del Comune di Formello in materia di gestione dei rifiuti urbani

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., il Comune concorre a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con apposito Regolamento che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce in particolare:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione e tumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f), del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- e) le misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d), del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

Art. 5 – Definizioni

1. Ai fini del presente o, ai sensi degli articoli 183 e 218 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

- a) “**rifiuto**”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) “**rifiuto pericoloso**”: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- c) **“oli usati”**: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
- d) **“rifiuto organico”** rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- e) **“auto compostaggio”**: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- f) **“produttore di rifiuti”**: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pre trattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- g) **“produttore del prodotto”**: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
- h) **“detentore”**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- i) **“commerciante”**: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
- l) **“intermediario”** qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;
- m) **“prevenzione”**: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
- 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- n) **“gestione”**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
- o) **“raccolta”**: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera “mm”, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- p) **“raccolta differenziata”**: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- q) **“preparazione per il riutilizzo”**: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- r) **“riutilizzo”**: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- s) **“trattamento”**: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- t) **“recupero”**: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.;
- u) **“riciclaggio”**: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

- v) **“rigenerazione degli oli usati”** qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;
- z) **“smaltimento”**: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L’Allegato B alla parte IV del Decreto Lgs.152/2006 e s.m.i. riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- aa) **“stoccaggio”**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del decreto Lgs.152/2006 e s.m.i. , nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
- bb) **“deposito temporaneo”**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
- 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
 - 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
 - 3) il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
 - 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;
- cc) **“combustibile solido secondario (CSS)”**: il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l’applicazione dell’articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;
- dd) **“rifiuto biostabilizzato”**: rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
- ee) **“compost di qualità”**: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;
- ff) **“digestato di qualità”**: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- gg) **“emissioni”**: le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b) del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
- hh) **“scarichi idrici”**: le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff) del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
- ii) **“inquinamento atmosferico”**: ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a) del D.Lgs.152/2006;

ll) **“gestione integrata dei rifiuti”**: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera n), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

mm) **“centro di raccolta”**: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani e assimilati per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 8 aprile 2008, come modificato dal DM 13 maggio 2009;

nn) **"migliori tecniche disponibili"**: le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del presente regolamento;

oo) **spazzamento delle strade**: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito ;

pp) **“circuito organizzato di raccolta”**: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;

qq) **“sottoprodotto”**: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i..

peggiorative rispetto a quelle delle normali attività produttive;

rr) **imbballaggio**: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

ss) **imbballaggio per la vendita o imballaggio primario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

tt) **imbballaggio multiplo o imballaggio secondario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

uu) **imbballaggio per il trasporto o imballaggio terziario**: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;

vv) **imbballaggio riutilizzabile**: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo.

zz) **rifiuto di imballaggio**: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a) del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., esclusi i residui della produzione;

aaa) gestione dei rifiuti di imballaggio: le attività di gestione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera d) del Decreto Lgs.152/2006 e s.m.i.;

bbb) **prevenzione**: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo di prodotti e di tecnologie non

inquinanti, della quantità e della nocività per l'ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonché in quella della commercializzazione, della distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione post-consumo;

ccc) **riutilizzo**: qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell'imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;

ddd) **riciclaggio**: ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, incluso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia;

eee) **recupero dei rifiuti generati da imballaggi**: le operazioni che utilizzano rifiuti di imballaggio per generare materie prime secondarie, prodotti o combustibili, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, inclusa la cernita, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;

fff) **recupero di energia**: l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante termovalorizzazione con o senza altri rifiuti ma con recupero di calore;

ggg) **riciclaggio organico**: il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad opera di microrganismi e in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o di biogas con recupero energetico, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico;

hhh) **smaltimento**: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente un imballaggio o un rifiuto di imballaggio dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del decreto Lgs.152/2006 e s.m.i.;

iii) **operatori economici**: i produttori, gli utilizzatori, i recuperatori, i riciclatori, gli utenti finali, le pubbliche amministrazioni e i gestori;

lll) **produttori**: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;

mmm) **utilizzatori**: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;

nnn) **pubbliche amministrazioni e gestori**: i soggetti e gli enti che provvedono alla organizzazione, controllo e gestione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti urbani nelle forme di cui alla parte quarta del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. o loro concessionari;

ooo) **utente finale**: il soggetto che nell'esercizio della sua attività professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate;

ppp) **consumatore**: il soggetto che fuori dall'esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;

qqq) **accordo volontario**: accordo formalmente concluso tra le pubbliche amministrazioni competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti i soggetti interessati, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 220 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;

rrr) **filiera**: organizzazione economica e produttiva che svolge la propria attività, dall'inizio del ciclo di lavorazione al prodotto finito di imballaggio, nonché svolge attività di recupero e riciclo a fine vita dell'imballaggio stesso;

sss) **ritiro**: l'operazione di ripresa dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico, nonché dei rifiuti speciali assimilati, gestita dagli operatori dei servizi di igiene urbana o simili;

ttt) **numero verde**: servizio informativo telefonico gratuito rivolto a tutte le utenze presenti nel

territorio del Comune di Formello;

uuu) **imballaggio usato**: imballaggio secondario o terziario già utilizzato e destinato ad essere ritirato o ripreso.

vvv) **utenze domestiche** : locali ed aree destinate esclusivamente ad uso di civile abitazione che utilizzano i servizi di gestione dei rifiuti del Comune di Formello;

zzz) **utenze non domestiche**:luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi e luoghi diversi di cui al precedente punto che utilizzano i servizi di gestione dei rifiuti del Comune di Formello;

Art. 6 – Classificazioni

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono **rifiuti urbani**:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani, secondo i principi e i criteri di cui agli articoli 50 e 51 delle presente regolamento;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

3. Sono **rifiuti speciali**:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.lgs.152/2006 ;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs.152/2006 e s.m.i..

4. Sono **pericolosi** i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del D.Lgs.152/2006 sulla base degli allegati G,H, e I alla medesima parte IV.

Art. 7 – Campo di applicazione ed esclusioni

1. Le disposizioni delle presente regolamento non si applicano per:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;

b) il terreni di cui al D.M. Ambiente e della Tutela del Territorio e del 10 agosto 2012 n° 16;

c) i rifiuti radioattivi;

d) i materiali esplosivi in disuso;

e) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b) del D.Lgs.152/2006, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per e radicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;

3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione ai sensi della Parte Quarta del D.Lgs.152/2006 i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Art. 8 – Divieto di abbandono

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.

4. E' competenza del Sindaco disporre con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate;

5. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile a amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3 del D.Lgs.152/2006, sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

6. Tutte le utenze, domestiche e non domestiche, sono tenute a conferire i rifiuti separandoli nelle frazioni merceologiche per le quali è attivo uno specifico servizio di raccolta, secondo i criteri e le

indicazioni contenuti nel presente regolamento e le disposizioni di dettaglio adottate dai competenti Organi del Comune.

Art. 9 – Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi

1. È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.
2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 del D. Lgs. 152/2006 a condizione che:
 - a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4 del D.lgs.152/2006, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;
 - b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 del D.Lgs. 152/2006;
 - c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articoli 183, comma 1, lettera nn) del D.Lgs.152/2006.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4 del D.Lgs.152/2006.

Capitolo II – Modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani

Art. 10 – Raccolta differenziata

1. La raccolta differenziata è istituita nell'intero territorio del Comune di Formello conformemente alle finalità enunciate nell'art. 1.
2. Il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti è effettuato come da disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto dei servizi relativi al sistema integrato di raccolta con metodo porta a porta, trasporto, smaltimento rifiuti e gestione centro di raccolta del Comune di Formello e del relativo Piano Operativo di organizzazione dei servizi redatto dal "Gestore" e delle relative deliberazioni della Giunta Comunale;
3. La raccolta differenziata è organizzata tramite il "sistema domiciliare", con l'assegnazione di contenitori a uso di utenze singole o condominiali domestiche e utenze non domestiche.
4. La raccolta differenziata si avvale di aree idonee al conferimento separato di tutti le tipologie di rifiuto urbano compreso i pericolosi. Tali aree, autorizzate ai sensi della normativa vigente, sono regolamentate con questo regolamento comunale che dovrà prevedere:
 - i criteri per ottimizzare i flussi di raccolta;
 - la possibilità di convenzione/accordo del Gestore con altri comuni per l'utilizzo della stessa ai sensi del capo V del D. Lgs. 267/2000;
 - Le modalità di raggruppamento per tipologie omogenee dei rifiuti provenienti dalla raccolta domiciliare del comune, o dei comuni convenzionati, in attesa di destinare gli stessi all'impianto finale.

Art. 11 – Raccolta domiciliare

1. La raccolta domiciliare può essere organizzata mediante l'assegnazione a ciascuna utenza, domestica e non domestica, singola o condominiale, di contenitori di volume variabile destinati al conferimento separato dei rifiuti;
2. Con riguardo alla raccolta domiciliare, il Comune di Formello determina:
 - a) quali frazioni di rifiuto, indicate in un apposito calendario, sono raccolte a domicilio in una determinata giornata;

- b) il tipo di contenitori che sono stati individuati in mastelli di varie capacità, tenuto conto anche delle caratteristiche chimiche e fisiche dei rifiuti;
- c) la capacità e il numero di contenitori assegnabili all'utenza per singole frazioni di rifiuto;
- d) le frequenze di raccolta o di svuotamento o di prelievo dei contenitori;
- e) Le modalità di utilizzo dei contenitori.

3. E' istituito il servizio di raccolta domiciliare "a chiamata" utilizzando il numero verde messo a disposizione dell'utenza dal Gestore del servizio. Nel caso di ingombranti, l'utente deve disporre i rifiuti da ritirare al piano strada, nel giorno fissato per il ritiro con le modalità indicate dal soggetto Gestore per il limite massimo di tre pezzi. Nel caso di sfalci e potature il ritiro domiciliare è previsto solo per il periodo dei mesi di maggio e giugno con il limite massimo di tre buste tipo condominiale ad utenza.

Art. 12 – Caratteristiche generali dei contenitori per la raccolta

1. I contenitori per la raccolta domiciliare depositati all'aperto ed esposti agli agenti atmosferici, devono avere caratteristiche tali da:

- a) favorire e agevolare il conferimento delle varie frazioni di rifiuti;
- b) evitare la fuoriuscita e la dispersione dei rifiuti in essi depositati, sia a causa di oggetti taglienti e/o acuminati, sia a causa di eventi di natura eolica o a seguito dell'azione di animali randagi;
- c) evitare l'infiltrazione al loro interno di acque meteoriche;
- d) contenere eventuali liquami che possono generarsi dal percolamento dei rifiuti di natura organica;
- e) favorire le operazioni di movimentazione e carico da parte degli operatori;

2. In considerazione dei criteri di cui al comma precedente:

- a) i materiali con cui sono realizzati i contenitori devono essere idonei a sopportare sollecitazioni fisico-meccaniche e chimiche, derivanti dalle operazioni di riempimento, movimentazione, lavaggio e svuotamento degli stessi;
- b) i contenitori devono essere a tenuta e muniti di idoneo coperchio;
- c) i contenitori devono essere dotati di tutti gli accorgimenti che ne permettano la movimentazione, anche manuale, e lo svuotamento meccanizzato; le superfici interne dei medesimi devono essere lisce e con angoli arrotondati.

3. il colore dei contenitori utilizzati deve essere:

- Frazione SCARTI ALIMENTARI E ORGANICI colore MARRONE
- Frazione CARTA, VETRO e METALLO, IMBALLAGGI IN PLASTICA, MATERIALE NON RICICLABILE colore VERDE

Art. 13 – Responsabilità del produttore dei rifiuti

1. L'utente, individuato come il produttore dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b), del D.lgs 152/2006, è responsabile della conservazione dei contenitori fino al momento del loro prelievo e, in quanto tale, è tenuto al deposito temporaneo sulla pubblica via in prossimità del luogo in cui i rifiuti sono stati prodotti.

2. Le attività produttive/commerciali e i grandi complessi residenziali che conferiscano unitariamente i rifiuti dovranno stoccare gli stessi, in attesa della raccolta, in idonei luoghi che garantiscano condizioni di igiene e sicurezza.

Art. 14 – Posizionamento dei contenitori sul suolo pubblico o su aree soggette a uso pubblico

1. Ai fini della raccolta domiciliare i contenitori sono collocati sul suolo pubblico o su aree soggette a uso pubblico.

2. Gli utenti sono tenuti a non spostare arbitrariamente i contenitori in aree diverse da quelle ove sono stati posizionati e ad astenersi da qualsiasi danneggiamento o uso improprio degli stessi.
3. Eventuali controversie sul posizionamento dei rifiuti sono risolte dal Gestore del servizio in accordo con il Dipartimento Tecnico Ambiente.
4. I contenitori dei rifiuti, chiusi accuratamente, dovranno essere esposti dagli utenti del servizio di raccolta sul marciapiede o, in mancanza, al margine del tratto di strada prospiciente le abitazioni non oltre le ore 8.00 del giorno dedicato al ritiro per quel tipo di materiale.
5. Le utenze pubbliche potranno ottenere deroga agli orari indicati al punto precedente nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Gestore del servizio.

Art. 15 – Criteri di organizzazione del servizio di raccolta

1. Il dimensionamento della struttura necessaria all'effettuazione del servizio deve essere calcolato tenendo conto delle normali punte di produzione dei rifiuti. La raccolta sarà assicurata dal personale e dai mezzi preposti al servizio.
2. Per una razionale organizzazione del servizio, anche ai fini del contenimento dei costi, la raccolta dei rifiuti ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere potrà essere programmata per zone e in giorni fissi.
3. I rifiuti verranno di norma conferiti in contenitori omologati, a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione nell'ambiente e/o la propagazione di cattivi odori.
4. Il servizio è garantito su tutto il territorio comunale per le utenze già iscritte a ruolo per il pagamento della relativa tassa, comprendendo:
 - le strade e piazze classificate comunali. Gli abitanti delle vie non transitabili dai veicoli preposti alla raccolta perché dissestate, prive di spazi per le manovre e l'inversione di marcia, di larghezza insufficiente per il transito, anche quale conseguenza della sosta non temporanea di autoveicoli, hanno l'obbligo di trasportare i propri rifiuti, raccolti nei contenitori indicati dal gestore del servizio, al più vicino punto di passaggio dei mezzi adibiti alla raccolta.
 - le strade vicinali classificate di uso pubblico;
 - le strade private soggette ad uso pubblico che siano aperte permanentemente senza limiti di sorta;
 - aree a verde pubblico;
 - aree private per le quali è stata sottoscritta, con il Gestore del servizio, convenzione che stabilisca le modalità di accesso alle stesse e di raccolta dei rifiuti.
5. Il Comune di Formello può variare l'orario e le modalità anzidette in relazione alle esigenze del servizio e del decoro cittadino, o di modifiche tecniche od operative del servizio.
6. Non possono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari e assimilati:
 - i rifiuti urbani pericolosi
 - i rifiuti ingombranti
 - gli altri rifiuti speciali non assimilati (fra cui rifiuti ospedalieri, parti di veicoli, ecc.)
 - sostanze liquide
 - materiali accesi
 - materiali (metallici e non) che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto.
7. Le frequenze della raccolta differenziata sono così stabilite:
 - frazione scarti alimentari e organici dei rifiuti urbani: frequenza pari a tre volte a settimana, su tutto il territorio comunale;
 - restante parte dei rifiuti solidi urbani (frazione materiale non riciclabile residua): frequenza pari a due volte a settimana su tutto il territorio comunale;

- imballaggi in plastica provenienti da raccolta porta a porta : frequenza pari a due volte a settimana;
 - imballaggi in vetro e metalli provenienti da raccolta porta a porta: frequenza settimanale
 - imballaggi in vetro e metalli provenienti da utenze commerciali (bar, pizzerie, ristoranti): frequenza di svuotamento settimanale;
 - materiali in carta e cartone provenienti da raccolta porta a porta domiciliare: frequenza settimanale;
 - materiale in carta e cartone provenienti da raccolta porta a porta non domiciliare: frequenza tre volte a settimana;
8. Per particolare utenze (esempio: asili, case di riposo, mense, ecc.) potranno essere effettuati giri supplementari di raccolta o particolari condizioni di ritiro delle varie tipologie di rifiuto. Per la raccolta dei pannolini e dei pannoloni la frequenza è di quattro giorni a settimana
9. Le suddette frequenze possono essere comunque variata dall'Amministrazione comunale in al fine dell'ottimizzazione del servizio. Le variazioni devono essere comunicate tempestivamente all'utenza tramite appositi avvisi.

Art. 16 – Assegnazione dei contenitori alle utenze per la raccolta domiciliare e gestione delle variazioni

1. Ai fini della raccolta domiciliare, qualora la stessa sia eseguita con appositi contenitori, l'utenza regolarmente iscritta a ruolo, è giuridicamente obbligata ad accettare in comodato d'uso gratuito e a custodire i contenitori assegnati, in quanto tale attrezzatura è funzionale al regolare svolgimento di un servizio pubblico essenziale.
2. Gli utenti sono tenuti a non usare, spostare, occultare o sottrarre i contenitori assegnati ad altri ovvero di scambiare i propri contenitori con quelli di altri.
3. Gli utenti sono tenuti a usare i suddetti contenitori secondo le disposizioni del presente Regolamento, ad astenersi da modifiche strutturali e da danneggiamenti degli stessi provvedendo, altresì, alla loro custodia secondo la dovuta diligenza ed al loro lavaggio. Sono a carico dell'utente eventuali danni derivanti dall'uso o dal posizionamento impropri dei contenitori.
4. La tipologia e la capacità dei contenitori sono stabilite sulla base della produzione attesa di rifiuti da parte delle utenze, determinata con rilevamenti specifici oppure applicando le stime e le statistiche fornite dalla ricerca più avanzata nel settore. Per le utenze non domestiche regolarmente iscritte a ruolo, la tipologia e la capacità dei contenitori sono determinati conformemente ai predetti principi, tenuto conto dei criteri dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani stabiliti dal presente regolamento.
5. Laddove si verificano esigenze particolari, possono essere concesse variazioni delle dotazioni iniziali di contenitori al fine di consentire all'utenza la corretta fruizione dei servizi di raccolta. Per le utenze non domestiche, le suddette variazioni non devono determinare il superamento dei limiti dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani stabiliti dal presente regolamento.
6. La richiesta di variazione da parte degli utenti deve essere presentata al Dipartimento Tecnico Ambiente del Comune di Formello.

Art. 17 – Esposizione dei contenitori per la raccolta domiciliare

1. Ai fini dello svuotamento o del ritiro da parte della ditta incaricata, i contenitori destinati alla raccolta domiciliare devono essere esposti su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico nelle adiacenze del proprio numero civico a cura degli utenti, o di persone dagli stessi preposte, nei giorni e negli orari stabiliti e comunicati dal Gestore del Servizio in accordo con il Dipartimento Tecnico Ambiente, per mezzo di un calendario distribuito all'utenza interessata.
2. L'esposizione dei contenitori su suolo privato è ammessa solo nei casi in cui l'esposizione sul suolo pubblico non sia tecnicamente possibile, previo accertamento del Dipartimento Tecnico

Ambiente. In tale caso, il proprietario o l'amministratore dell'immobile devono autorizzare l'accesso alle aree private alla ditta incaricata dello svuotamento o del ritiro dei contenitori.

3. Dopo l'avvenuto svuotamento da parte del Gestore del Servizio, gli utenti sono tenuti a riposizionare i contenitori nelle proprie aree private pertinenziali entro il termine della giornata in cui è avvenuto il servizio di svuotamento.

Art. 18 – Smarrimento dei contenitori per la raccolta domiciliare

1. Gli utenti sono tenuti a comunicare al Gestore del Servizio lo smarrimento dei contenitori o il loro danneggiamento.

2. Ove lo smarrimento o il danneggiamento dei contenitori non siano imputabili al detentore, in quanto l'utilizzo degli stessi è avvenuto conformemente alle disposizioni del presente regolamento, la sostituzione è a carico del Gestore del Servizio.

Art. 19 – Trasporto dei rifiuti urbani

1. Il trasporto dei rifiuti è eseguito con mezzi idonei a garantire la tutela dell'ambiente e della salute e il rispetto dei principi di sicurezza della circolazione e dei soggetti che li conducono.

Art. 20 – Divieti riferiti agli imballaggi

1. Ai sensi dell'art. 226 del D.lgs. 152/2006, è vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, a eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.

2. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata, nei limiti previsti dal comma 3.

3. Ai sensi dell'art. 221, comma 4, del D.lgs. 152/2006, gli utilizzatori di imballaggi sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori di imballaggi e con gli stessi concordato.

Art. 21 – Informazione

1. Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento, il Gestore del Servizio è tenuto, con le modalità più appropriate:

- a pubblicizzare le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;
- a realizzare campagne pubblicitarie e di informazione ai cittadini, in particolare per quanto riguarda le raccolte differenziate ed in occasione dell'attivazione di nuovi servizi;
- ad istituire un servizio di assistenza clienti, dotato di idoneo numero telefonico gratuito (numero verde), un sito internet ed un indirizzo di posta elettronica certificata;
- a divulgare i risultati quantitativi di raccolta delle diverse frazioni almeno con frequenza semestrale;
- a stampare scritte o immagini chiare da applicare sui contenitori per la raccolta per agevolare il corretto conferimento dei materiali.

2. In accordo con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, il Gestore del servizio deve dotarsi di una Carta dei Servizi, dandone adeguata pubblicità agli utenti.

3. Il Gestore del servizio è tenuto ad istituire adeguate forme di monitoraggio della qualità dei servizi erogati, e a pubblicizzarne i risultati. Il Comune di Formello potrà chiedere al Gestore del Servizio di avvalersi di soggetti terzi per il monitoraggio della qualità del servizio prestato.

4. Al fine di garantire la realizzazione delle finalità espresse nel Capitolo I del presente regolamento e per garantire una corretta e dovuta informazione a tutti gli utenti, il Comune di Formello si impegna a sviluppare una costante attività di sensibilizzazione, capillare e circostanziata, sulle questioni inerenti i rifiuti e la loro produzione, tale da garantire il raggiungimento di ogni utenza.

5. Almeno annualmente il Dipartimento Tecnico Ambiente del Comune di Formello verificherà la validità dell'opera svolta attraverso il monitoraggio degli obiettivi raggiunti.

6. Il Consiglio Comunale è informato annualmente sullo stato di attuazione dei servizi erogati, sui problemi emersi, sulle soluzioni adottate e percorribili.

Capitolo III – Criteri operativi per l’organizzazione delle singole Raccolte

Art. 22 Rifiuti oggetto di raccolte differenziate

1. I detentori hanno l’obbligo di conferire i rifiuti con le modalità stabilite nel presente regolamento, separando i materiali secondo le tipologie indicate negli articoli dal 23 al 34.

Art. 23 Frazioni “scarti alimentari e organici” e “materiale non riciclabile” dei rifiuti solidi urbani

1. Il conferimento separato di rifiuti di provenienza alimentare, di scarti vegetali, o comunque ad alto tasso di umidità, deve essere diretto alla separazione delle frazioni "scarti alimentari e organici" e "materiale non riciclabile". I rifiuti appartenenti alla “frazione scarti alimentari e organici” devono essere conferiti a cura del produttore in appositi contenitori debitamente contrassegnati, a svuotamento meccanizzato o manuale.

2. Nei contenitori devono essere introdotti solo rifiuti urbani appartenenti alla frazione organico, chiusi in sacchi o in altri involucri a perdere di materiale cartaceo oppure in materiale biodegradabile.

3. Il conferimento di fiori recisi o secchi è consentito solo per limitata quantità. Quantità superiori, nonché i tronchi e le ramaglie, devono essere conferiti presso i Centri Comunali di Raccolta o Punti di raccolta attrezzati per le raccolte differenziate.

4. I rifiuti raccolti verranno trasportati dal Gestore del servizio ad Impianti di trattamento finale autorizzati. Il Comune di Formello, può promuovere l’utilizzo di contenitori per il compostaggio e bio trituratorie per gli scarti vegetali da parte delle utenze civili.

5. I rifiuti urbani interni appartenenti alla “frazione materiale non riciclabile” verranno conferiti direttamente dagli utenti in base alle varie capacità dei contenitori affidati in comodato d’uso gratuito. Anche i rifiuti appartenenti a questa frazione saranno trasportati ad idonei impianti autorizzati.

6. La raccolta di pannolini e pannoloni sarà espletata quattro giorni a settimana, festivi esclusi e dovrà essere smaltita come frazione materiale non riciclabile.

7. Gli asili nido e le case di cura dovranno essere dotati di appositi contenitori destinati a tali tipi di rifiuto.

Art 24 - Imballaggi in plastica, carta e cartone

1. Gli Imballaggi in plastica vengono raccolti a domicilio, conferiti a cura degli utenti nell’apposito contenitore verde da litri 40. Oltre che con servizio di ritiro a domicilio, possono essere consegnati presso i Centri di Raccolta Comunali attrezzati per le raccolte differenziate.

2. Gli Imballaggi in plastica verranno conferiti a impianti di riciclo/recupero autorizzati, convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi del Decreto Legislativo 152/2006 art. 234.

3. La carta, cartone e cartoncino vengono raccolti a domicilio, conferiti dagli utenti in pacchi legati, sacchi di carta o scatole di cartone o in bidoni carrellabili.

4. Oltre che con servizio di ritiro a domicilio, la frazione carta, cartone e cartoncino può essere raccolta presso i Centri di Raccolta Comunali attrezzati per le raccolte differenziate. Il materiale carta cartone e cartoncino verrà introdotto direttamente dagli utenti nei contenitori, sotto la supervisione del Responsabile dell’area di conferimento (CCR ovvero Punto di raccolta) nominato dal soggetto Gestore del Servizio.

5. La frazione carta, cartone e cartoncino sarà conferita a impianti di riciclaggio/recupero autorizzati convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi del Decreto Legislativo

152/2006 o comunque autorizzati ai sensi di legge avvalendosi eventualmente del libero mercato per la collocazione dei suddetti materiali sempre nel rispetto della normativa vigente.

Art. 25 – Raccolta dei rifiuti di vetro ,imballaggi di alluminio e banda stagnata,

1. Il multi materiale vetro , alluminio e banda stagnata viene raccolto a domicilio, conferito in contenitori verdi della capacità di litri 40, dove gli utenti introducono direttamente il rifiuto.
2. È altresì previsto il servizio di ritiro a domicilio con impiego di bidoni carrellabili di idonea capacità per : esercizi pubblici, bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, mense.
3. Oltre che con servizio di ritiro a domicilio, può essere consegnato presso i Centri di Raccolta comunali attrezzati per le raccolte differenziate (località Valle Scurella e/o Olmetti) . Il materiale vetro , alluminio e banda stagnata verrà introdotto direttamente dagli utenti nei contenitori, sotto la supervisione del Responsabile dell'area di conferimento nominato dal soggetto Gestore del Servizio.
4. I materiali raccolti verranno conferiti a impianti di riciclo/recupero autorizzati, convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi del Decreto Legislativo 152/2006.

Art. 26 Stracci ed altri scarti tessili

1. Gli utenti potranno conferire stracci ed altri scarti tessili direttamente presso i Centri di Raccolta Comunali, ove sarà disponibile un apposito contenitore identico a quelli posizionati sul territorio comunale, la cui vuotatura (che dovrà avvenire secondo una frequenza quindicinale e deve essere raddoppiata nel periodo del cambio stagione) e manutenzione è a carico di un'organizzazione senza scopo di lucro convenzionata con il Comune di Formello ovvero conferiti a impianti di riciclo/recupero autorizzati, convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.

Art. 27 - Oli, grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti da utenze domestiche

1. I rifiuti di cui al presente articolo devono, a cura del produttore, essere stoccati separatamente in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente.
2. La raccolta di tali oli e grassi avviene mediante posizionamento presso i Centri di Raccolta Comunale, di contenitori di capacità adeguata nei quali i produttori provvedono al loro conferimento diretto e separato. Il materiale Oli, grassi vegetali ed animali residui dalla cottura verrà introdotto direttamente dagli utenti nei contenitori, sotto la supervisione del Responsabile dell'area di conferimento (CCR ovvero Punto di raccolta) nominato dal soggetto Gestore del Servizio.
3. Il Comune di Formello ne curerà il successivo avvio al Consorzio Nazionale Obbligatorio, istituito ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006.

Art. 28- Rifiuti vegetali, legname e manufatti in legno

1. La raccolta separata dei rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato, avviene mediante conferimenti diretti presso i Centri di Raccolta Comunali e Punto di raccolta;
2. La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc.
3. I materiali raccolti saranno poi avviati ad Impianti di compostaggio autorizzati.
4. La raccolta del legname e dei manufatti in legno viene effettuata mediante l'utilizzo di un contenitore di adeguata capacità posizionato presso i Centri di Raccolta comunale attrezzati per raccolte differenziate.
5. Il materiale rifiuti vegetali, legname e manufatti in legno verrà introdotto direttamente dagli utenti nei contenitori, sotto la supervisione del Responsabile dell'area di conferimento (CCR ovvero Punto di raccolta) nominato dal soggetto Gestore del Servizio.

6. Il materiale raccolto verrà avviato ad Impianti di riciclo/recupero autorizzati, convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006.

Art. 29 - Rifiuti da esumazioni ed estumulazioni

1. Le parti anatomiche riconoscibili nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione sono disciplinate dal D.P.R. 254/2003, Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della Legge 179/2002.

2. Per rifiuti da esumazione ed estumulazione, si intendono i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

a) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;

b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio: maniglie);

c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;

d) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;

e) resti metallici di casse (ad esempio: zinco, piombo).

3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni e da estumulazioni".

5. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al precedente comma.

6. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati, ai sensi del D.lgs. 152/2006, per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

7. La gestione dei rifiuti da esumazioni e da estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse.

8. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione degli assi e dei resti delle casse utilizzate per la sepoltura e degli avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

9. Per rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali si intendono:

a) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;

b) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

10. I materiali lapidei, inerti, provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo smurature e similari possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti effettuata dall'Operatore autorizzato ad effettuare tale operazione.

11. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali, devono essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione ed inumazione.

12. Le spese di smaltimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni sono poste a carico del privato cittadino.

Art 30 - Rifiuti ingombranti, beni durevoli.

1. I rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere conferiti separatamente dai rifiuti solidi urbani ordinari.

2. Il conferimento di detti rifiuti deve essere effettuato direttamente a cura del produttore presso i Centri di Raccolta comunali attrezzati, secondo le modalità disposte per il funzionamento della medesima oppure tramite ritiro a domicilio su chiamata al numero verde messo a disposizione dal Gestore del Servizio.

3. I beni durevoli per uso domestico quali frigoriferi, surgelatori e congelatori; televisori; computer; lavatrici e lavastoviglie; condizionatori d'aria e simili, che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati, a cura del detentore, a un rivenditore autorizzato il quale ha l'obbligo del ritiro ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 151/2005, ovvero agli appositi centri di raccolta eventualmente istituiti ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006, oppure conferiti all'Impresa incaricata della gestione dei rifiuti, tramite conferimento diretto presso i Centri Comunali di Raccolta attrezzati per le raccolte differenziate.

4. Il materiale rifiuti ingombranti beni durevoli, verrà introdotto direttamente dagli utenti nei contenitori, sotto la supervisione del Responsabile dell'area di conferimento (CCR ovvero Punto di raccolta) nominato dal soggetto Gestore del Servizio.

5. I beni durevoli raccolti saranno avviati ad Impianti di riciclo/recupero autorizzati, convenzionati con i Consorzi Nazionali Obbligatorii istituiti ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006.

Art. 31 – Rifiuti inerti

1. Le utenze domestiche possono consegnare presso i Centri Comunali di Raccolta, modeste quantità di rifiuti inerti derivanti da piccoli lavori di costruzione o demolizione edile manutenzione o riparazione edile eseguiti in proprio dalle utenze domestiche stesse.

2. I rifiuti inerti sono considerati assimilabili agli urbani solamente qualora derivino da piccoli interventi manutentivi domestici e non superino i quantitativi previsti dalle norme nazionali o regionali e siano conferiti presso i CCR da privati cittadini. A tal fine il Gestore del servizio dovrà istituire appositi elenchi.

3. Il conferimento dei rifiuti inerti superiori alla quantità consentita è soggetto a pagamento la cui tariffa verrà determinata con separato atto.

Art.32 Pneumatici fuori uso

1. Il presente articolo disciplina la gestione dei pneumatici fuori uso al fine di ottimizzarne il recupero, prevenirne la formazione e proteggere l'ambiente.

2. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n°82 del 11.4.2011, si intende per pneumatico: componente delle ruote dei veicoli costituiti da un involucro prevalentemente in gomma e destinati a contenere aria in pressione e per pneumatici fuori uso: gli pneumatici rimossi dal loro impiego a qualunque punto della loro vita, dei quali il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi e che non sono fatti oggetto di ricostruzione e di successivo utilizzo.

3. Le utenze domestiche possono conferire presso il CCR Olmetti i pneumatici fuori uso per un massimo di quattro pezzi/anno. A tal fine il Gestore del servizio dovrà istituire appositi elenchi.

4. E' vietato consegnare al personale addetto del CCR gli pneumatici per bicicletta, le camere d'aria, i relativi protettori e le guarnizioni in gomma, gli pneumatici per aeroplani e aeromobili in genere. I pneumatici fuori uso saranno avviati ad impianti di riciclo/recupero autorizzati, convenzionati in base al sistema nazionale di gestione di pneumatici fuori uso.

Art.33 Rifiuti urbani pericolosi

1. Sono istituiti la raccolta differenziata e lo smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi secondo le vigenti disposizioni. Si considerano rifiuti urbani pericolosi:

- batterie e pile portatili
- accumulatori esausti
- i prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati
- le lampade a scarica e tubi catodici

- le siringhe abbandonate
- vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
- gli oli minerali usati
- toner da stampa esauriti, prodotti fotochimica
- Contenitori T/FC
- Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso

2. La raccolta separata di batterie e pile portatili viene effettuata mediante la dislocazione di appositi contenitori, presso tutti i punti di vendita delle stesse, nonché presso i Centri di Raccolta Comunali. Il Comune di Formello ne curerà il successivo avvio ad Impianti di trattamento autorizzati indicati dal Consorzio Nazionale di riferimento.

In base al D.M. n. 476/97 pubblicato il 13. 1.1998 di recepimento di due Direttive CEE, dal 13 luglio 1998 le pile devono portare il simbolo chimico dei metalli pesanti presenti, e i rivenditori sono obbligati a mettere a disposizione del pubblico un contenitore adatto alla riconsegna delle pile scariche.

3. Gli accumulatori esausti di provenienza domestica, conferiti direttamente dagli utenti, saranno collocati in apposito contenitore posizionato in sezione coperta, protetta dagli agenti meteorologici, su platea impermeabilizzata e munita di sistema di raccolta degli sversamenti acidi, presso il centro di raccolta comunale e consegnati successivamente al Consorzio Nazionale Obbligatorio, COBAT istituito ai sensi dell'art. 9 quinquies della Legge 9 novembre 1988, n. 475.

4. La raccolta dei prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati viene effettuata mediante il posizionamento di appositi contenitori in metallo, all'esterno delle farmacie e dei centri medici esistenti sul territorio comunale ovvero all'interno dei Centri Comunali di Raccolta.

Il materiale raccolto sarà conferito dal Comune di Formello ad Impianti di trattamento autorizzati.

5. La raccolta separata di lampade a scarica e tubi catodici avviene tramite il conferimento diretto in appositi contenitori contrassegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, posizionati presso il Centro di Raccolta Comunale. Il materiale raccolto sarà conferito dal Comune di Formello ad Impianti di trattamento finale autorizzati.

6. La raccolta di siringhe, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade o aree private comunque soggette ad uso pubblico viene effettuata, sulle strade e aree in uso pubblico o aperte al pubblico, da personale dotato di idonei strumenti, tali da evitare rischi di contagio ed infezione. Le siringhe raccolte verranno conferite presso impianto di smaltimento autorizzato.

7. La raccolta separata di vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose avviene tramite il conferimento diretto in appositi contenitori contrassegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, posizionati presso i Centri di Raccolta Comunali. Il materiale raccolto sarà conferito dal Gestore del Servizio ad Impianti di trattamento finale autorizzati.

8. La raccolta separata degli oli minerali usati avviene tramite il conferimento diretto in appositi contenitori contrassegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, posizionati presso i Centri di Raccolta Comunali. Il materiale raccolto sarà conferito dal Gestore del Servizio ad Impianti di riciclo/recupero autorizzati, convenzionati con i Consorzi Nazionali Obbligatori istituiti ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i..

9. La raccolta separata di toner da stampa esauriti, prodotti fotochimica avviene tramite il conferimento diretto in appositi contenitori contrassegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, posizionati presso i Centri di Raccolta Comunali. Il materiale raccolto sarà conferito dal Gestore del Servizio ad Impianti di trattamento finale autorizzati.

Art. 34– Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del D.lgs. 151/2005, per apparecchiature elettriche ed elettroniche, si intendono le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti di cui all'Allegato I A del Decreto citato e progettate per

essere usate con una tensione non superiore a 1.000 volt per la corrente alternata e a 1.500 volt per la corrente continua.

2. Per rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o RAEE, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), del D.lgs. 151/2005, si intendono le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono considerate rifiuti ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.lgs. 152/2006, inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi e i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene.

3. Per RAEE provenienti dai nuclei domestici, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. o), del D.lgs. 151/2005, si intendono i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale o di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici.

4. Per RAEE professionali, ai sensi dell'art. 3, lett. n), del D.lgs. 151/2005, si intendono i RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche, diversi da quelli di cui al comma precedente.

5. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c), del D.lgs. 151/2005, a seguito di proroga operata dal D.L. 81/2007, come convertito nella L. 127/2007, dalla data di adozione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del medesimo Decreto e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007:

a) i Comuni assicurano la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di raccolta separata dei rifiuti urbani, in modo da permettere ai detentori finali e ai distributori di conferire gratuitamente al Centro Comunale di Raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio; il conferimento di rifiuti prodotti in altri Comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il Comune di destinazione;

b) i distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata a un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita; provvedono, altresì, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere a) e b), del D.lgs. 151/2005, alla verifica del possibile reimpiego delle apparecchiature ritirate e al trasporto presso i centri istituiti ai sensi delle lettere a) e c) di quelle non suscettibili di reimpiego;

c) fatto salvo quanto stabilito dalle lettere a) e b), i produttori o i terzi che agiscono in loro nome possono organizzare e gestire, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta di RAEE provenienti dai nuclei domestici conformi agli obiettivi del D.lgs. 151/2005.

6. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. 151/2005, tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica previsto dall'art. 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto citato, può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulti evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE a un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.

7. Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.lgs. 151/2005, a seguito di proroga operata dal D.L. 81/2007, come convertito nella L. 127/2007, dalla data di adozione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del medesimo Decreto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 12 del D.lgs. 151/2005, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi adeguati di raccolta separata di RAEE professionali.

8. I RAEE prodotti dai nuclei domestici del territorio del Comune di Formello, contenuti nell'elenco di cui all'Allegato 1 al presente regolamento, devono essere consegnati separatamente al servizio pubblico di raccolta .

9. Per quanto non disposto nel presente articolo in merito ai RAEE, si rinvia alla direttiva 2000/53/CE, alla direttiva 2002/95/CE, alla direttiva 2003/108/CE e al relativo decreto legislativo di attuazione 25 luglio 2005, n. 151.

Art. 35 – Rifiuti sanitari, veicoli fuori uso, amianto

1. Per la gestione dei rifiuti sanitari, si applicano le disposizioni del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.
2. Per i rifiuti costituiti da veicoli fuori uso, si applicano le disposizioni di cui alla Direttiva 2000/53/CE e al D.lgs. 24 giugno 2003, n. 209, ferma restando la ripartizione degli oneri, a carico degli operatori economici, per il ritiro e trattamento dei veicoli fuori uso in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, della citata Direttiva 2000/53/CE. Per i rifiuti costituiti da veicoli fuori uso, non disciplinati dal D.lgs. 209/2003, si applica l'art. 231 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
3. Per il recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto, si applicano le disposizioni del DM 29 luglio 2004, n. 248.

Art. 36 – Destinazione dei rifiuti urbani

1. I rifiuti recuperabili, raccolti separatamente per frazioni merceologiche omogenee o congiunte, sono inviati a impianti pubblici e privati che li trattano ai fini del recupero.
2. I rifiuti di imballaggio di cui al Titolo II della parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., sono inviati alle strutture dei Consorzi di filiera del CONAI: COMIECO, COREPLA, COREVE, RILEGNO, CONAU. I rapporti con i singoli Consorzi di filiera sono disciplinati dall'Accordo ANCI – CONAI, di rilevanza nazionale, e da apposite Convenzioni stipulate tra il Comune di Formello e i Consorzi interessati.
3. I rifiuti indifferenziati residuali sono destinati al recupero o allo smaltimento, nel rispetto della vigente normativa in materia.

Art. 37 - Definizione del perimetro ai fini dell'espletamento del servizio di Lavaggio, spazzamento e pulizia del territorio

1. I servizi di raccolta e spazzamento dei rifiuti esterni vengono effettuati direttamente dal Gestore , entro il perimetro definito dal Comune di Formello.
2. Devono essere interessate al servizio le seguenti superfici:
 - le strade e piazze comunali ed ogni area di uso pubblico,
 - le strade vicinali classificate di uso pubblico,
 - aree adibite a verde pubblico,
3. Il perimetro entro cui è istituito il servizio di spazzamento è definito negli allegati tecnici al contratto stipulato dal Comune di Formello con il Gestore del servizio.

Art. 38 - Modalità di svolgimento del servizio di spazzamento e pulizia del territorio

1. Il servizio di pulizia manuale e/o meccanica comprende lo spazzamento generale completo, da muro a muro (o da recinzione a recinzione) delle strade e delle aree ad uso pubblico come definite dal precedente articolo. Il servizio di pulizia delle vie e delle piazze comprende in particolare lo spazzamento delle strade, marciapiedi, luoghi di mercato ed ogni altra località ed area accessibile al pubblico di proprietà pubblica, o di uso pubblico inclusa nel perimetro.
2. Il servizio di spazzamento e pulizia viene comunque effettuato sulle aree adibite a pubblico mercato alla fine di ogni giornata di vendita secondo orari e modalità stabiliti dal Gestore in accordo con il Comune di Formello.
3. I rifiuti raccolti verranno conferiti ad un Centro Comunale di Raccolta, ove l'accumulo avverrà in appositi contenitori o aree separati da quelli destinati alla raccolta degli altri rifiuti. Il Gestore provvederà per il loro avvio a smaltimento presso discarica autorizzata.
4. Sono compresi nel Servizio la pulizia delle strade in senso stretto e riguardano:
 - Lavaggio delle aree pubbliche e zona mercato: il Comune di Formello potrà disporre che il servizio di igiene urbana provveda alla periodica disinfezione delle aree adibite a pubblico mercato.

Lo stesso Comune di Formello, qualora si manifesti la necessità, potrà disporre che il servizio di igiene urbana provveda all'innaffiamento o lavatura delle aree pubbliche in modo uniforme, nel rispetto di quanto previsto da leggi e regolamenti sanitari vigenti.

- Spurgo dei pozzetti stradali: il Gestore del servizio di igiene urbana provvede a mantenere puliti i pozzetti stradali, le caditoie e le bocche di lupo e di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque. Lo smaltimento di tali rifiuti avverrà secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia.

5. Rientrano, altresì, tra i compiti affidati al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti esterni:

- l'asportazione delle carogne di animali giacenti sul suolo pubblico, che dovranno essere smaltite a cura del Gestore del servizio di igiene urbana secondo le disposizioni e le modalità stabilite dal servizio di medicina veterinaria della A.S.L., in ottemperanza alle norme regolamentari vigenti in materia;

- rimozione delle deiezioni di animali.

Art. 39- Cestini getta carta e porta rifiuti

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, il Gestore del Servizio dovrà disporre l'installazione di appositi contenitori, il cui posizionamento verrà effettuato in accordo con il Comune di Formello.

2. È comunque fatto divieto conferire in tali contenitori mono materiali, rifiuti che siano oggetto di raccolte differenziate, o rifiuti prodotti all'interno di abitazioni o su aree di pertinenza privata.

3. I rifiuti adeguatamente differenziati dovranno essere conferiti dall'utenza all'interno delle mini isole ecologiche posizionate in alcune zone del territorio comunale e vuotate a cura del Gestore del servizio con gli stessi criteri di differenziazione usati per la raccolta differenziata domiciliare.

4. Dovranno essere assicurati il regolare svuotamento dei cestini, la sistematica sostituzione dei sacchetti di cui essi possono essere dotati e la pulizia dei contenitori medesimi mediante lavaggio e disinfezioni.

5. Il volantinaggio a mano o su autovetture è consentito solo dopo autorizzazione delle competenti Autorità. E' fatto obbligo, a chiunque distribuisca o riceva i volantini di non imbrattare il suolo gettando detti volantini a terra, utilizzando gli appositi contenitori getta-rifiuti a disposizione dell'Utenza.

Art. 40 - Raccolta rifiuti provenienti dai mercati

1. I rifiuti solidi urbani prodotti sulle aree destinate ai mercati, devono essere raccolti e conservati dai bancarellisti, fino al momento del ritiro, in modo da evitare qualsiasi dispersione, in particolare nelle aree adibite alla vendita di prodotti ittici. A tal fine devono essere usati sacchi o contenitori conformi alle prescrizioni stabilite dal Comune di Formello.

2. I venditori ambulanti dei mercati settimanali devono lasciare le piazzole di vendita sgombre da rifiuti dispersi al suolo.

3. Le utenze non domestiche, nella fattispecie i concessionari ed occupanti di posti vendita nel mercato settimanale, ricadenti nell'ambito del territorio comunale di Formello, sono obbligate a conferire in regime di raccolta differenziata i rifiuti destinati al regime pubblico di raccolta, che il Gestore avvia a recupero, con le varie modalità di seguito riportate:

A - carta e cartone delle aree di mercato

i concessionari ed occupanti di posti vendita nel mercato settimanale, in area pubblica e di uso pubblico, debbono differenziare i rifiuti provenienti dalla propria attività, avendo cura di separare la carta ed il cartone e conferendoli in contenitori e/o in scatole non intere, ma aperte e schiacciate in modo da ridurre i volumi e creare il minimo ingombro, conferendoli a fine giornata presso tale "isola ecologica itinerante" dove sarà presente il Gestore che provvederà al ritiro.

B - imballaggi in plastica e cassette in polietilene o polipropilene delle aree di mercato

i concessionari ed occupanti di posti vendita, nel mercato settimanale, in area pubblica e di uso pubblico, debbono differenziare i rifiuti provenienti dalla propria attività, avendo cura di separare la plastica e conferendoli in buste ben chiuse, impilando le cassette di polietilene, prive di altre tipologie di rifiuti o supporti in cartone conferendoli a fine giornata presso tale “isola ecologica itinerante” dove sarà presente il Gestore che provvederà al ritiro.

C - raccolta scarti alimentari e organici delle aree di mercato

i concessionari ed occupanti di posti vendita nel mercato settimanale, in area pubblica e di uso pubblico, debbono differenziare i rifiuti provenienti dalla propria attività, avendo cura di separare la frazione organica e conferirla in buste ben chiuse, priva di altre tipologie di rifiuti, conferendoli a fine giornata presso tale “isola ecologica itinerante” dove sarà presente il Gestore che provvederà al ritiro.

D - raccolta cassette in legno delle aree di mercato

i concessionari ed occupanti di posti vendita nel mercato settimanale, in area pubblica e di uso pubblico, debbono differenziare i rifiuti provenienti dalla propria attività, avendo cura di impilare le cassette di legno, prive di altre tipologie di rifiuti o supporti in plastica conferendoli a fine giornata presso tale “isola ecologica itinerante” dove sarà presente il Gestore che provvederà al ritiro.

E – raccolta materiale non riciclabile che non può essere conferito nelle precedenti categorie quali imballaggi in plastica e/o in legno sporche, stampelle per abiti, oggetti in plastica o plastiche non riciclabili come buste di salumi o formaggi . I concessionari ed occupanti di posti vendita nel mercato settimanale, in area pubblica e di uso pubblico, debbono differenziare i rifiuti provenienti dalla propria attività conferendoli a fine giornata presso tale “isola ecologica itinerante” dove sarà presente il Gestore che provvederà al ritiro.

4. Il giorno in cui si svolge il mercato settimanale, gli ambulanti concessionari ed occupanti di posti vendita dovranno munirsi di buste per la raccolta differenziata della frazione organica, da conferire nei modi di cui sopra alla lettera "C" e provvedono a raccogliere manualmente gli imballaggi leggeri di carta , plastica e legno di piccole e medie dimensioni conferendoli a fine giornata presso tale “isola ecologica itinerante” dove sarà presente un operatore dipendente dell'Impresa Gestore del Servizio Igiene Urbana che provvederà al ritiro.

5. Le diverse frazioni così ottenute e già largamente separate vengono infine raccolte dai compattatori e successivamente inviate a impianti di valorizzazione e riciclo.

Art. 41 - Manifestazioni temporanee, eventi e sagre

1. titolari di concessioni, anche temporanee, di suolo pubblico, per l'esercizio di bar, ristoranti, trattorie, alberghi, chioschi, parcheggi auto e simili, sono tenuti alla pulizia delle aree occupate, indipendentemente dai tempi in cui è eseguito il servizio pubblico di spazzamento e lavaggio della via o della piazza in cui tali aree sono collocate.

2. La raccolta deve essere organizzata in modo da privilegiare forme di conferimento differenziato dei rifiuti.

3. Tutte le feste, sagre o manifestazioni in genere con somministrazione di cibi o bevande dovranno utilizzare stoviglie, posate e bicchieri riutilizzabili (ceramica, vetro, metallo..).

4. Laddove non sia possibile l'utilizzo di stoviglie lavabili e riutilizzabili e si renda indispensabile l'uso di stoviglie monouso, queste dovranno essere unicamente in materiale biodegradabile (bio plastiche).

5. I tovaglioli, le tovaglie ed eventuale carta per asciugare le mani dovranno essere in carta riciclata.

6. Le manifestazioni che prevedono la somministrazione di alimenti (stand gastronomici, buffet, coffee break..) dovranno utilizzare prodotti provenienti dal commercio equo e solidale e dall'agricoltura biologica, preferibilmente a filiera corta ossia coltivati nella provincia o comunque nella zona.

7. L'utilizzo del materiale riciclabile e/o riutilizzabile e dei prodotti bio e del commercio equo e solidale dovranno essere ben evidenziate sia nel corso della festa così da rendere partecipi tutti gli

utenti , sia con il materiale pubblicitario relativo alla festa stessa che dovrà essere realizzato in carta ecologica.

8. E' obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza ed all'immissione dei rifiuti stessi nei contenitori messi a disposizione dal Gestore del servizio. In particolare gli ospiti devono essere informati circa gli obblighi di raccolta differenziata dei vari materiali.

9. Gli organizzatori degli eventi sono tenuti a restituire le aree perfettamente pulite e sgombre da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

10. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti per le attività di spazzamento, sia generati direttamente, sia conseguenti all'afflusso dei cittadini, sono a carico degli organizzatori.

Art. 42 - Spettacoli viaggianti

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti con riferimento ai rifiuti propriamente detti ai sensi delle vigenti norme in materia, e alle materie fecali e ai liquami animali; tali modalità devono essere stabilite sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alla installazione del luna park.

3. In particolare in tale clausola saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, vetro e metalli, carta cartone e cartoncino , scarti alimentari e organici, rifiuti non differenziabili derivanti dal consumo degli spettatori, oltre che degli operatori.

4. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricadrà sui gestori delle attività di che trattasi e che prenderanno diretti accordi con il Gestore del servizio.

5. In caso di mancato versamento di tali oneri verrà emessa ordinanza ingiunzione, da parte del Dipartimento Tecnico Ambiente del Comune di Formello, con l'applicazione delle sanzioni per inosservanza del presente regolamento.

Art. 43 - Conferimenti e raccolta dei rifiuti animali

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni nonché di raccogliere e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori specifici, ove collocati a cura del Gestore del servizio in accordo con il Comune di Formello.

2. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque assicurare la rimozione delle deiezioni dai portici, dai marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.

3. Oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 è tenuto al ripristino del sito. In caso di intervento del Gestore del servizio, il Comune di Formello potrà procedere all'addebito al responsabile dell'inosservanza dei costi sostenuti per il ripristino del sito.

4. Il Gestore del servizio provvede alla rimozione e allo smaltimento, secondo le indicazioni del Servizio veterinario competente, degli escrementi di animali e delle spoglie di animali domestici e selvatici deposti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati di cui al punto d) comma 2, articolo 184 del D. Lgs. 152/2006.

5. I rifiuti di origine animale di cui al Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dalle modalità stesse.

6. Per quanto attiene ai letami, compresi gli escrementi animali in aree di sosta annessi ai macelli, ai fanghi e ai reflui zootecnici, questi sono esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, in quanto i produttori devono provvedere allo smaltimento a proprie spese.

7. Ove il Gestore del servizio, previo accordo con il Dipartimento Tecnico Ambiente, ritenga di fornire un servizio integrativo di raccolta e smaltimento dei predetti rifiuti, provvederà a stipulare apposita convenzione con gli utenti richiedenti.

Art. 44 - Cantieri su aree pubbliche e private

1. Le imprese e/o i committenti che effettuano attività e istituiscono cantieri relativi alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati e opere in genere ovvero da affissione o defissione di manifesti con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività, sono obbligati a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo contenendo inoltre lo spargimento di polveri sulla viabilità circostante l'area interessata e rimuovendole se necessario.
2. Qualora lo sversamento, imbrattamento e/o spandimento su aree pubbliche non venisse eliminato, il Comune di Formello incaricherà il Gestore del servizio a compiere gli interventi necessari al ripristino dello stato dei luoghi a spese delle imprese e/o i committenti.
3. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura e nei confronti di chi effettua operazioni di trasloco, carico/scarico, trasporto di merci e materiali sull'area pubblica o di uso pubblico.
4. Le imprese e/o i committenti soggetti a permesso a costruire o a dichiarazione inizio attività, o ad autorizzazione equivalente che svolgono lavori edili, i quali contemplano la produzione di rifiuti inerti quali macerie, calcinacci, mattoni, ecc., dovranno conservare presso il cantiere la documentazione relativa al corretto smaltimento dei materiali suddetti con l'indicazione dell'impianto di riciclaggio e smaltimento presso cui sono stati conferiti. Ad ultimazione dei lavori dovrà essere data apposita comunicazione con indicazione dei quantitativi e degli impianti presso i quali è stato conferito il materiale di risulta delle lavorazioni.
5. Di tale obbligo dovrà essere fatta menzione all'interno della modulistica predisposta dal Dipartimento Tecnico Area Urbanistica ed Edilizia del Comune di Formello per le richieste di permesso di costruire e di denuncia di inizio attività.

Art. 45 - Terreni non utilizzati

1. I proprietari di terreni non utilizzati, e comunque i titolari di ogni diritto reale su di essi, qualunque sia la destinazione dei terreni stessi, devono, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati anche da terzi.

Art. 46 - Scarico abusivo, interventi d'urgenza, ordinanze contingibili ed urgenti

1. In caso di scarico abusivo di rifiuti sul suolo, anche a opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in caso di dolo o colpa, in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno, è obbligato alla pulizia, al ripristino delle condizioni originarie dell'area ed all'asporto, alla raccolta e allo smaltimento a norma di legge dei rifiuti abusivamente immessi.
2. Qualora si riscontri la presenza di scarichi abusivi su aree private, il Sindaco emette specifica ordinanza, diffidando il proprietario e/o possessore a provvedere alla bonifica.
3. Nel caso in cui questi non adempia all'ordinanza nei termini assegnati, potrà essere disposto intervento in danno, da eseguirsi a cura del Comune di Formello che interverrà con modalità che saranno di volta in volta da esso stesso definite.
4. I costi dell'intervento saranno sostenuti dal Comune di Formello con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o possessore o soggetto responsabile dell'abbandono.
5. Ove gli Organi tecnici di vigilanza pubblici ravvisino elementi di nocimento, fastidio o rischio per la salute pubblica e la salubrità ambientale, il Comune di Formello è tenuto all'intervento di emergenza, salvi i poteri di rivalsa.
6. Per la prestazione di tale attività il Sindaco può altresì disporre il contributo operativo di personale e mezzi operativi degli uffici tecnici del Comune e/o del Gestore dei servizi di raccolta.

7. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 191 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

8. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni all'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

9. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Art. 47 – Scarico abusivo di rifiuti speciali pericolosi e bonifiche dei siti inquinati

1. Nel caso in cui siano rinvenuti sul territorio comunale materiali contenenti amianto e/o altre tipologie di rifiuti pericolosi speciali e/o tossico nocivi, il Gestore del servizio, a seguito di apposita segnalazione del Dipartimento Tecnico Ambiente del Comune di Formello, dovrà effettuare tutte le operazioni amministrative e tecniche per la raccolta e lo smaltimento a termine di legge dei suddetti rifiuti e, qualora necessario, provvedere tempestivamente alla pulizia dei siti inquinati.

Art. 48– Sgombero neve

1. I proprietari, gli amministratori o i conduttori di immobili a qualunque scopo destinati, durante o immediatamente a seguito di nevicata, dovranno provvedere allo sgombero da neve e ghiaccio i tratti di marciapiede e le aree soggette a pubblico transito lungo il perimetro esterno degli edifici e relative pertinenze.

2. I proprietari, gli amministratori o i conduttori di immobili a qualunque scopo destinati rimuovono tempestivamente i ghiaccioli pendenti e falde di neve sporgenti dalle strutture degli edifici.

3. E' vietato depositare su aree soggette al pubblico transito la neve rimossa da aree private.

4. La neve scaricata da tetti e terrazze su suolo pubblico è tempestivamente rimossa dai soggetti indicati al comma 1.

5. Quando il caso richiede interventi coordinati ed eccezionali tale attività potrà essere regolata da apposite ordinanze.

Capitolo IV – Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

Art. 49 – Principi dell'assimilazione

1. Possono essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quello di civile abitazione, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e) del D.lgs. 152/2006, ferme restando le definizioni di cui all'art. 184, comma 2, lettere c) e d) dello stesso decreto.

3. La gestione dei rifiuti speciali assimilati avviati allo smaltimento sono gestiti in privativa dal Comune di Formello, secondo le disposizioni dell'art. 198 del D.lgs. 152/2006.

Art. 50 – Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi ex art. 198, comma 2, lettera g) D.Lgs.152/2006

1. Sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi, e cioè quelli che non sono classificati pericolosi dalle disposizioni comunitarie e nazionali, che rispettino le seguenti condizioni in base alla provenienza:

a) derivino da attività agricole ed agroindustriali, lavorazioni artigianali, attività commerciali e di servizio, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere a), d), e) e f) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

b) rifiuti sanitari:

- ~ che derivino da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla Legge 23 dicembre 1978 n. 833;
- ~ che non rientrino tra quelli di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 2 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254;
- c) siano provenienti da locali ad uso ufficio, magazzini non di materie prime e prodotti finiti, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne, locali di preparazione pasti, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, di servizi, agricole, ferma restando l'esclusione delle aree in cui si producono rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3 lettera c), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- d) restano ferme per tutte le tipologie di rifiuti speciali da assimilare agli urbani, le esclusioni previste all'art. 195, comma 2, lettera e) del citato D. Lgs. 152/06, anche in riferimento ai limiti di superficie per i locali commerciali (450 mq per comuni con popolazione < 10.000 abitanti e 750 mq per comuni con popolazione > 10.000 abitanti).

2. Inoltre ai fini dell'assimilazione i rifiuti devono rispettare le seguenti condizioni relative alla qualità e quantità:

- a) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al sub a) del punto 1.1.1 della Deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 915/1982 purché non liquidi e di seguito riportati:
 - ~ imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
 - ~ contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
 - ~ sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet;
 - ~ accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - ~ frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
 - ~ paglia e prodotti di paglia;
 - ~ scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - ~ ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - ~ feltri e tessuti non tessuti;
 - ~ pelle e similpelle;
 - ~ gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali come camere d'aria e copertoni;
 - ~ resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti di tali materiali, ad esclusione dei rifiuti classificati con i codici CER 080103/080104/080105;
 - ~ imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili ad esclusione dei rifiuti classificati con i codici CER 100112/101108;
 - ~ moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - ~ materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - ~ frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - ~ manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - ~ nastri abrasivi e adesivi;
 - ~ cavi e materiale elettrico in genere;
 - ~ pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - ~ scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti);

- ~ scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- ~ residui animali e vegetali provenienti da estrazione di principi attivi (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti);
- ~ Ingombranti;
- ~ Accessori informatici;
- ~ b) rifiuti sanitari che abbiano le seguenti caratteristiche:
 - ~ rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - ~ rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - ~ vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, nonché altri rifiuti non pericolosi che abbiano le caratteristiche qualitative e quantitative indicate nel presente regolamento;
 - ~ spazzatura;
 - ~ indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - ~ rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - ~ gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici, anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
 - ~ i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) del D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani o in discarica in base alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R. 254/2003, solo nel caso in cui siano destinati a tali destinazioni nell'ambito territoriale ottimale;
- ~ c) ed inoltre, per entrambe le categorie, che il loro smaltimento negli impianti non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani;
- ~ d) Il limite di assimilabilità dei rifiuti speciali, in chiave volumetrica, viene fissato secondo il principio generale per il quale tali rifiuti abbiano un volume e peso, su base settimanale, tali da non richiedere modalità speciali di raccolta e conferimento; nello specifico, si farà riferimento alla volumetria massima dei contenitori utilizzati sul territorio per le utenze commerciali per la raccolta differenziata "porta a porta", solitamente pari a 360 litri, per ogni tipologia raccolta, oltre i quali l'azienda produttrice dovrà provvedere allo smaltimento oneroso.
- 3. Sono assimilati agli urbani ai soli fini del conferimento per la raccolta differenziata, gli imballaggi primari, secondari e terziari che rispettano i criteri di qualità e quantità.
- 4. Inoltre sono considerati assimilati i rifiuti costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde privato effettuato da privati cittadini a condizione che la potatura abbia un volume tale, su base semestrale, da non richiedere modalità speciali di conferimento e di trasporto; nello specifico, si farà riferimento alla volumetria massima dei contenitori utilizzati sul territorio per le utenze commerciali per la raccolta differenziata "porta a porta", solitamente pari a un massimo di 360 litri, per ogni tipologia raccolta, oltre i quali l'utente dovrà provvedere allo smaltimento oneroso.
- 5. Sono sempre considerati urbani i rifiuti derivanti dalle operazioni di giardinaggio e di manutenzione del verde pubblico.
- 5. Le modalità per l'accertamento dei requisiti qualitativi e quantitativi sono stabilite dal Dipartimento Tecnico Comunale Ambiente che si avvale a tale riguardo della collaborazione del Gestore del servizio.

Art. 51 – Oneri a carico di produttori e dei detentori di rifiuti speciali non assimilati

1. I produttori o detentori di rifiuti speciali non assimilati sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e da quelli speciali assimilati e assolvono i propri obblighi con le seguenti priorità:
 - a. autosmaltimento dei rifiuti;
 - b. conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti; esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194 del D.lgs. 152/2006.

Capitolo V - Gestione dei Centri di Raccolta Comunali e dei Punti di Raccolta.

Art.52 Finalità

1. Il Centro Comunale di Raccolta, di seguito definito CCR, è una struttura attrezzata, recintata e custodita, presso la quale possono essere conferite diverse tipologie di rifiuto in modo differenziato.
2. Il Comune di Formello con la finalità primaria di incentivare la raccolta differenziata dei materiali riciclabili-recuperabili contenuti nei rifiuti urbani e contestualmente ridurre i costi e la quantità dei rifiuti da smaltirsi in modo indifferenziato in discarica controllata, promuove la raccolta differenziata dei rifiuti provenienti da insediamenti ed utenze civili e produttive che esercitano la propria attività sul territorio comunale di Formello, per materiali assimilabili ai rifiuti solidi urbani, tramite l'istituzione DEI CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO, per il deposito temporaneo dei materiali, in attesa del trasporto e del recupero, trattamento e smaltimento finale ad impianti autorizzati.
3. La struttura è a supporto dell'organizzazione del servizio di raccolta ed è utilizzata per ottimizzare il trasporto dei materiali da raccolta differenziata ed indifferenziata agli impianti di recupero o smaltimento. Il centro di raccolta permette di razionalizzare gli spostamenti dei mezzi che dovrebbero trasportare i rifiuti verso gli impianti di smaltimento/recupero.
4. I CCR dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato sono situati in: via di Valle Scurella e in Via degli Olmetti. Il referente per l'Amministrazione Comunale dei controlli sui CCR è il Dirigente del Dipartimento Tecnico Ambiente o collaboratore tecnico preposto.
5. I rifiuti, o i materiali, conferibili separatamente presso il centro di raccolta da inviare al successivo recupero, trattamento o smaltimento, sono rappresentati per tipologia e quantità nella seguente tabella:

TIPO DI RIFIUTO	CODICE CER	QUANTITA' MASSIME PRO-CAPITE	Periodo di riferimento	DESCRIZIONE
Vernici, inchiostri, adesivi e resine	200127* 200128	3 barattoli	Giorno	Barattoli vuoti sporchi di vernice
Carta- Cartone ed imballaggi cellulosici	200101 150101	5 kg	Giorno	Carta grafica mista imballaggi in carta-cartone
Plastiche ed imballaggi in plastica	200139 150102	250 litri	Giorno	Contenitori per alimenti e liquidi e oggettistica
Imballaggi metallo piccola pezzatura	150104	n. 20 pezzi	Giorno	Lattine in alluminio o banda stagnata

Legno ed in imballaggi legno	200138 150103	n. 2-3 pezzi	Giorno	Arredi dimessi, legno senza sostanze pericolose, cassette
Imballaggi misti	150106	5 kg	Giorno	Provenienti da raccolta congiunta, es.vetro,alluminio e banda stagnata
Ingombranti metallici	200140	n. 2-3 pezzi	Giorno	Oggetti in metallo(es. reti in ferro, mobili in metallo)
Altri ingombranti	200307	n. 2-3 pezzi	Giorno	Ingombranti eterogenei comunque diversi dai precedenti
Elettrodomestici contenenti CFC	200123(*)	n. 1 pezzi	Giorno	Frigoriferi congelatori, condizionatori
Altre apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi	200135(*)	n. 1-2 pezzi	Giorno	Televisori, computers e materiale elettronico in genere
Altre apparecchiature fuori uso non contenenti componenti pericolosi	200136	n. 1 pezzo	Giorno	Lavatrici, lavastoviglie,scaldacqua
Pile e batterie	200133(*) 200134	n. 1 pezzo(n. 10 pezzi se riferito a pile esauste)	Giorno	Batterie, accumulatori
Lampade al neon	200121(*)	5 pezzi	Giorno	Tubi fluorescenti
Rifiuti vegetali da sfalci e potature	200201	3 buste condominiali dimensioni 100X50	Giorno	Scarti della cura del verde pubblico/privato
Cartucce ,toner esaurite	200399	5 pezzi	Giorno	Cartucce da stampa e toner
Olio vegetale	200125	5 litri	Giorno	Oli e grassi commestibili
Olio minerale esausto	200126*	5 litri	Giorno	Oli e grassi diversi da quelli di cui al Cer 200125
Farmaci scaduti	200131* 200132	50 grammi	Giorno	Farmaci senza blister
Pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche)	160103	4 pezzi	anno	Pneumatici non riutilizzabili

Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106*(solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	170107	200	Anno	inerti solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui a voci 170901*, 170902* e 170903	170904	200	Anno	inerti solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione

6. Sarà espressamente vietato conferire qualsiasi altra tipologia di rifiuti diversa sia per quantità che per tipologia dell'elenco sopra riportato.

Art.53 Modalità di gestione

1.Possono essere conferiti ai CCR e Punto di raccolta solo i rifiuti originati da insediamenti civili ed attività commerciali (esclusivamente per i rifiuti assimilabili agli urbani) situate nel territorio del Comune di Formello.

2.All'atto del conferimento il trasportatore risulterà a tutti gli effetti il proprietario del rifiuto, dopo il conferimento il proprietario del rifiuto risulterà il Comune di Formello.

3.L'accesso ai CCR e al Punto di Raccolta è consentito a tutta l'utenza del territorio comunale avente titolo all'utilizzo della struttura.

4.Tali documenti dovranno essere esibiti al personale di custodia e lasciata in copia se richiesta dall'addetto del centro di raccolta.

5.Sono considerati documenti comprovanti la possibilità di utilizzo il centro di raccolta da parte dell'utenza che conferisce:

- documento di identificazione comprovante la residenza o il domicilio nel territorio comunale,
- attestazione in duplice copia del conferente indicante la tipologia e le quantità dei materiali da conferire, da presentare al momento del conferimento presso il centro di raccolta qualora ci si avvallesse per il trasporto di un soggetto terzo.

6.L'attestazione dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità comprovante la residenza e/o il domicilio nel territorio comunale di Formello; copia dell'avvenuto conferimento timbrata dal gestore del centro di raccolta dovrà essere riconsegnata al conferente a cura del trasportatore terzo.

7.Anche in caso di conferimento da parte di terzi vale tutto quanto riportato nel presente regolamento.

8.Gli utenti sono obbligati ad osservare le indicazioni impartite dal personale addetto alla gestione dei CCR e Punto di raccolta e ad avvisare il personale in casi di necessità (dubbi sulla destinazione del rifiuto, contenitore pieno, inosservanza del presente regolamento di altri utenti, ecc.).

9. I giorni e gli orari di apertura dei CCR e Punto di raccolta attualmente vigenti sono quelli riportati di seguito e dalla cartellonistica esposta presso le suddette strutture.

CCR VALLE SCURELLA	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato
MATTINA	9.00-13.00	9.00-13.00	9.00-13.00	9.00-13.00	9.00-13.00	9.00-13.00
POMERIGGIO						

CCR OLMETTI	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato
MATTINA	8.00-12.00	8.00-12.00	8.00-12.00		8.00- 12.00	
POMERIGGIO				14.00-18.00		

PUNTO DI RACCOLTA LE RUGHE	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato
MATTINA		9.00-13.00			9.00 -13.00	9.00-13.00
POMERIGGIO						

10. Durante l'orario di apertura sarà garantita la presenza del personale addetto alla gestione ed al controllo. In circostanze determinate da particolari esigenze l'Amministrazione Comunale può autorizzare l'apertura dei CCR e Punto di raccolta in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti, disponendone idonea pubblicità.

11. I giorni e gli orari di apertura potranno subire variazioni, anche stagionalmente, al fine di migliorare il servizio.

12. Le variazioni degli orari di apertura dei CCR e Punto di raccolta dovranno essere comunicate per iscritto dal Dipartimento Tecnico Ambiente dal Gestore del servizio che poi provvederà a sua volta a comunicarli agli operatori addetti al centro.

13. E' vietato l'accesso ai CCR e Punto di raccolta al di fuori degli orari di apertura indicati, eccetto per i mezzi del gestore e per le persone autorizzate dal Dipartimento Tecnico Ambiente comunale.

14. Durante il transito nei CCR e Punto di raccolta devono essere rispettate, sia la viabilità interna al centro, regolata da apposita segnaletica, sia la separazione fisica tra l'area adibita al conferimento dei rifiuti da parte degli utenti privati e la zona riservata alla circolazione dei mezzi della società gestore del servizio.

15. Il transito dei mezzi deve avvenire a passo d'uomo. Devono essere rispettate le segnalazioni relative alle procedure di sicurezza sia in regime normale che di emergenza.

16. Gli utenti devono seguire le indicazioni dell'addetto all'area.

17. Nel caso in cui fossero presenti mezzi del gestore del servizio nel momento del conferimento dei rifiuti l'utenza dovrà sospendere le operazioni di conferimento, allontanarsi dall'area di manovra dei mezzi e sostare fino a che le operazioni non siano concluse.

18.L'utenza che usufruisce dei CCR e Punto di raccolta dovrà attenersi al presente regolamento.

19.I rifiuti dovranno essere suddivisi all'origine dall'utente e conferiti nei contenitori specificatamente dedicati con esclusione di qualsiasi sostanza o manufatto diverso.

20.I soggetti che conferiscono sono tenuti all'osservanza del presente Regolamento e specificatamente alle seguenti norme:

- presentare documento d'identità, se richiesto;
- presentare titolo di utilizzo dei CCR e Punto di raccolta, (domiciliati, affittuari, attività commerciali e/o produttive che comunque pagano la tassa dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale;
- conferire esclusivamente i rifiuti ammessi e per le quantità indicate nell'art.53 e solo di rifiuti assimilabili ai rifiuti solidi urbani così come previsto dal presente Regolamento ;
- conferire i rifiuti suddivisi per tipologie, diversificando i materiali a partire dal carico dei mezzi di trasporto utilizzati, al fine di non costituire intralcio in fase di scarico;
- seguire le indicazioni del personale preposto alla gestione dei CCR e Punto di raccolta, nonché quelle riportate su apposita segnaletica;
- soffermarsi nell'area esclusivamente per il tempo necessario al conferimento, evitando di sostare soprattutto nelle aree di ammasso e di movimentazione di materiali e contenitori;
- limitare la velocità di ingresso e transito all'interno della struttura.

21.I contenitori (cassoni scarrabili) in dotazione saranno garantiti in numero adeguato per una costante efficienza del centro limitatamente alle dimensioni dello stesso.

22.Le operazioni di allontanamento dei contenitori saranno condotte in modo tale da non recare danno e/o pericolo alla sicurezza degli addetti alla gestione ed agli utenti.

23.Il Gestore dei CCR tramite la sua organizzazione interna dovrà provvedere allo svuotamento e all'allontanamento dei rifiuti ogni qualvolta vi sia la necessità, evitando di raggiungere la capienza massima dei contenitori.

24.Il referente tecnico di ogni CCR e del Punto di Raccolta, nominato dal Gestore, dovrà garantire il coordinamento tecnico ed amministrativo dell'attività, in conformità alle prescrizioni del provvedimento di autorizzazione ed alla normativa vigente in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro, al D.lgs. 152/06 e s.m.i. e al Decreto del 08.04.2008 e s.m.i..

25.Il personale incaricato di custodire e di controllare i CCR e Punto di Raccolta è tenuto ad assicurare che la gestione delle operazioni di conferimento dei rifiuti avvenga nel rispetto delle norme del presente Regolamento. In particolare il personale di controllo è tenuto a:

- curare l'apertura e la chiusura del centro di raccolta negli orari e nei giorni prefissati stabiliti dal presente regolamento e verificare che il conferimento avvenga a cura di soggetti residenti nel Comune e che i rifiuti corrispondano, per provenienza e tipologia, a quelli per i quali è istituito il servizio;
- essere costantemente presente durante l'apertura del centro di raccolta
- fornire ai cittadini ed ai soggetti che accedono al centro tutte le informazioni necessarie per la migliore conduzione delle operazioni di conferimento;
- sensibilizzare l'utenza ad un corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti sia all'interno dei contenitori, che nelle aree destinate allo stoccaggio a terra;
- curare la pulizia delle platee e dei contenitori, assicurando che, in ogni momento, siano mantenute le migliori condizioni igienico -sanitarie, anche attraverso lavaggi e disinfezioni delle strutture;
- effettuare un accurato controllo visivo dei carichi dei rifiuti ai fini dell'ammissione;
- respingere i materiali qualora difformi alle prescrizioni, dandone motivazione scritta all'Amministrazione Comunale quando richiesta;
- controllare che nei CCR e Punto di raccolta non vengano svolte operazioni di cernita o prelievo dei rifiuti da personale non autorizzato;

- verificare che le operazioni di presa in carico dei rifiuti per il trasporto verso gli impianti di recupero o smaltimento da parte degli operatori del servizio pubblico di raccolta o dei trasportatori terzi autorizzati avvenga al di fuori degli orari di apertura dei CCR e Punto di raccolta alle utenze servite;
- verificare tramite l'ausilio del personale presente presso la sede centrale che le operazioni di presa in carico dei rifiuti per il trasporto sia fatto da società terzi autorizzati a norma di legge; a
- accertarsi che tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria che prevedano movimentazione di mezzi ed utilizzo di apparecchiature elettromeccaniche con conseguenti rischi per la sicurezza dell'utenza avvengano al di fuori degli orari di apertura dei CCR e Punto di raccolta alle utenze servite;
- redigere giornalmente l'apposito registro di carico e scarico dei rifiuti;
- segnalare al Dipartimento Tecnico Ambiente comunale ogni eventuale disfunzione che dovesse verificarsi nella gestione dei CCR e Punto di raccolta, nonché eventuali comportamenti illeciti che dovessero essere accertati in sede di conferimento dei rifiuti;
- sorvegliare affinché siano evitati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori ed a quant'altro presente all'interno dei CCR e Punto di raccolta;
- rimuovere quotidianamente i rifiuti abbandonati lungo la recinzione e nelle aree limitrofe al centro dopo segnalazione al Dipartimento Tecnico Ambiente secondo la modulistica allegata (allegato n. 2)

Nella gestione di tali strutture dovranno essere attuate le seguenti prescrizioni gestionali di carattere generale:

- Le frequenze di prelievo dei rifiuti conferiti presso il CCR e Punto di raccolta saranno commisurate alla tipologia degli stessi ed in modo tale da evitarne l'accumulo al di fuori dei contenitori in caso di raggiungimento della loro capacità massima autorizzata;
- Limitatamente ai rifiuti con caratteristiche di putrescibilità, la frequenza di prelievo sarà tale da ridurre quanto più possibile la comparsa di odori e pertanto più elevata durante i mesi estivi;
- Particolare cura sarà posta relativamente alle operazioni di conferimento e di movimentazione all'interno del centro dei beni durevoli per uso domestico in modo da evitare la fuoriuscita di eventuali sostanze pericolose in essi contenuti. In particolare è necessario che tali rifiuti siano depositati in posizione verticale, che non siano impilati gli uni sugli altri e che siano stoccati in modo distinto e ben ordinato secondo tipologia omogenea (metallici, non metallici..) in modo da facilitare il successivo trasporto. La loro movimentazione sarà limitata ed in ogni caso non dovrà avvenire mediante il cosiddetto "ragno" che potrebbe provocare rotture; non sarà eseguita alcuna operazione di disassemblaggio del materiale ingombrante e/o di separazione della parte del rifiuto contenente sostanze lesive dell'ozono o pericolose;
- Le operazioni di lavaggio dei contenitori di rifiuti, se previste, avverranno presso impianti specifici esterni opportunamente autorizzati;
- Saranno effettuate sui rifiuti conferiti operazioni di adeguamento volumetrico solo per alcune tipologie, ovvero quelle per cui è possibile il conferimento in scarrabili autocompattanti (carta, cartone e plastica);
- Non saranno effettuate nei CCR e Punto di raccolta tutte le operazioni che modificano la natura del rifiuto, ovvero la sua composizione chimica e/o la sua classificazione del codice CER.

- negli orari di apertura al pubblico non saranno svolte attività di travaso, trasbordo o raggruppamento dei rifiuti.

Gli addetti alla sorveglianza dovranno essere muniti di appositi DPI ed abbigliamento ai sensi delle vigenti normative antinfortunistiche e , opportunamente formato e informato dal Gestore del servizio/ datore di lavoro avrà il compito di:

- Controllare che tutte le tipologie di rifiuti viaggino accompagnati dal Formulario d'Identificazione del Rifiuto (FIR), contenente l'indicazione del trasportatore e del destinatario finale secondo le leggi vigenti.
- Verificare che le informazioni presenti dei FIR corrispondano al carico in partenza in funzione delle istruzioni dettagliate allegate e sotto controllo e verifica del preposto di riferimento.
- Controllare, in collaborazione con gli uffici amministrativi, che il trasportatore ed il destinatario dei rifiuti sia in regola con la normativa vigente.
- Compilare ed aggiornare giornalmente il Registro di Carico e Scarico dei rifiuti, come da istruzione dettagliate e sotto controllo e verifica del preposto di riferimento;
- Conservare con estrema cura ed archiviare copia dei Formulari d' Identificazione del Rifiuto ;
- Durante le operazioni di movimentazione dei cassoni raggiungere una posizione di sicurezza, in modo da non interferire con i mezzi meccanici preposti alle attività di presa in carico ed avviamento al trasporto;
- Segnalare al Responsabile Tecnico di zona del Gestore del servizio ed al Dipartimento Tecnico Ambiente del Comune ogni eventuale disfunzione che dovesse verificarsi nella gestione dei CCR e Punto di raccolta, nonché eventuali comportamenti illeciti che dovessero essere accertati in sede di conferimento dei rifiuti..
- Non devono essere effettuate operazione che modifichino la natura del rifiuto ovvero la sua composizione chimica e/o la sua classificazione del codice CER.

Il conferente è responsabile dei danni di inquinamento all'ambiente causato dal conferimento di rifiuti non ammissibili anche e soprattutto se la natura inquinante del materiale conferito o la sua collocazione all'interno del carico fossero tali da sfuggire ad un controllo visivo.

Il conferente è responsabile dei danni causati a persone e a cose, nel caso in cui il deposito dei rifiuti non è avvenuto in maniera conforme a criteri di sicurezza.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal titolo VI, capo 1 del D.lgs 152/2006 e s.m.i., per le violazioni dei divieti previsti dal presente articolo, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 500 euro nei confronti dei responsabili delle violazioni, come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689 e successive modificazioni. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art.17 della Legge 689/81 è il Sindaco del Comune di Formello.

Art. 54 – Isola ecologica itinerante

1.L'isola ecologica itinerante è una stazione ecologica finalizzata alla razionalizzazione ed aumento della raccolta differenziata e deve essere condotta nel rispetto dei seguenti principi : raccolta differenziata delle frazioni di rifiuto suscettibili di riciclaggio, recupero e/o riutilizzo;raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi (rifiuti assimilati agli urbani); efficienza nella erogazione alla cittadinanza del servizio, nonché dell'espletamento dello stesso nel più ampio rispetto per l'ambiente.

2.L'isola ecologica itinerante per la raccolta differenziata sarà disponibile in corrispondenza di mercati periodici, feste, sagre o altri eventi sul territorio di attrazione per l'utenza con l'ausilio di un operatore, dipendente del Soggetto gestore, che provvederà a formare/ informare l'utenza circa il corretto conferimento di tutte le tipologie di rifiuti.

Capitolo VI - Agenti accertatori - Eco- ausiliari

Art. 55 - Oggetto e finalità

1. Con il presente titolo il Comune di Formello disciplina a norma dell'articolo 118, comma 6 della Costituzione, l'organizzazione e lo svolgimento delle proprie funzioni amministrative in materia di vigilanza.

2. Allo scopo di realizzare un efficace apparato di monitoraggio e controllo del territorio comunale per migliorare le azioni preventive atte a promuovere il rispetto della legalità ed il conseguimento di una ordinata e civile convivenza, specificamente nel settore della raccolta differenziata dei rifiuti e della pulizia del suolo pubblico ed in quello avente ad oggetto l'osservanza dei regolamenti e delle ordinanze comunali, è istituita la seguente figura ausiliaria della vigilanza:

“ Eco- accertatori” a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni ed articolo 19 della legge regionale Lazio ,. n. 23 del 05/12/2006 art. 4 lettera C comma 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, modifiche all'articolo 6 della L.R. 27/1998, e successive modificazioni ed integrazioni;

3. Le funzioni ausiliarie della vigilanza sono disciplinate dal presente regolamento nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dai provvedimenti relativi all'ordinamento degli uffici e servizi del Comune di Formello.

Art. 56- Funzioni

1.Gli “eco- accertatori” sono dipendenti comunali o anche soggetti privati nelle forme previste dagli articoli 113 del D. Lgs. n. 267 del 2000, personale dipendente del Gestore del servizio , competenti a svolgere funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni esclusivamente in materia di conferimento dei rifiuti e pulizia e igiene del suolo, le cui attribuzioni d'ufficio comprendono anche funzioni di controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, col potere di accertare su tutto il territorio comunale le violazioni nelle materie di volta in volta individuate nel provvedimento di nomina.

Art. 57- Individuazione del personale

1.Con provvedimento di nomina possono essere incaricati a svolgere le funzioni di agente accertatore a norma dei precedenti articolo, tutti i dipendenti comunali, indipendentemente dal profilo professionale rivestito, assunti anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, nonché il personale a disposizione del Gestore della raccolta dei rifiuti e lo spazzamento stradale nelle forme previste dagli articoli 113 del D. Lgs. n. 267del 2000.

Art. 58- Qualità di Pubblico ufficiale

1. I soggetti nominati a svolgere le funzioni di cui al presente regolamento, nell'esercizio di dette funzioni rivestono la qualità di “pubblico ufficiale” a norma dell'articolo 357 del codice penale e gli atti da loro compiuti hanno efficacia, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2699 e 2700 del codice civile. Lo stesso personale provvede, a tal fine, alla redazione degli atti inerenti le procedure sanzionatorie stabilite dalle disposizioni di legge e di regolamento in materia.

2. Resta fermo l'obbligo, ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale, di denuncia dei reati perseguibili d'ufficio, di cui si venga a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio. In tali casi il personale, di cui al presente regolamento, provvederà per iscritto, attraverso appositi “rapporti di servizio”, a segnalare tali fatti al Comandante della Polizia Locale..

Art. 59 - Requisiti per il conferimento delle funzioni

1. Per il conferimento delle funzioni previste dal presente regolamento sono richiesti i seguenti requisiti ai sensi della Legge n. 296 del 27.12.2006, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007):

- a) essere in possesso della licenza di scuola media superiore;
- b) non aver subito condanne a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
- c) non aver pendenze penali per delitti non colposi.

2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1, è richiesto direttamente dall'azienda all'interessato il quale li attesta mediante autocertificazione. Il riscontro della veridicità delle condizioni così dichiarate avviene, ed è validato, a cura della stessa azienda. La richiesta di nomina avanzata dall'azienda al Comune di Formello conferma come esistente l'autocertificazione ai propri atti e come avvenuto, con esito positivo e senza riserve, il relativo controllo dei fatti, stati e qualità in essa contenuti.

3. Il personale destinato a svolgere le funzioni di eco- accertatore è tenuto a conseguire apposita idoneità a seguito della frequentazione di un corso di preparazione e qualificazione finalizzato a fornire adeguate conoscenze delle norme in materia di raccolta rifiuti, ai compiti di prevenzione e repressione delle violazioni, ai procedimenti sanzionatori e di tutela e controllo del conferimento dei rifiuti.

4. Durante il corso saranno fornite nozioni relative al codice penale e di procedura penale.

5. Il corso, a iter concluso con esito positivo, resta valido per quattro anni. Ogni anno verrà effettuata una sezione di aggiornamento della durata fino ad un massimo di quattro ore, dedicata agli operatori abilitati da corsi precedenti al termine del quale si rilascerà apposito attestato.

6. Il corso di cui al precedente comma 3, ha durata di venti ore e si compone di moduli formativi teorici e pratici da svolgersi presso la Polizia Locale, secondo calendari di frequenza da questa predisposti.

7. La partecipazione al corso è obbligatoria e l'idoneità si consegue a seguito di esame finale predisposto dalla Polizia Locale. Delle procedure è redatto verbale finale.

8. Fermo restando quanto stabilito nei commi 1 e 3, per il conferimento ai dipendenti comunali delle funzioni di cui al presente regolamento è sufficiente l'esistenza del rapporto di lavoro validamente costituito.

Art. 60 - Nomina e revoca allo svolgimento delle funzioni

1. Al termine dell'istruttoria del procedimento di nomina allo svolgimento delle funzioni, il relativo provvedimento è notificato agli interessati nelle forme previste dal codice di procedura civile. Esso ha effetto immediato.

2. Il personale comunale nominato a svolgere le funzioni di eco-accertatore a norma del precedente articolo, rimane applicato nell'unità organizzativa di appartenenza e sotto la direzione dei propri superiori gerarchici.

3. Il personale del Gestore del servizio di igiene urbana , nominato a svolgere le funzioni a norma del precedente articolo mantengono il rapporto di lavoro e di subordinazione gerarchica con la propria azienda.

4. Il personale incaricato, a norma del precedente articolo, è tuttavia tenuto ad osservare le direttive del Comandante della Polizia Locale. I verbali di contestazione e gli altri atti espletati in relazione all'attività da essi svolta nell'esercizio delle funzioni di cui al presente regolamento sono trasmessi giornalmente alla Polizia Locale, nel rispetto delle modalità impartite dal Comando di P.L., che ne cura il relativo procedimento.

5. Il Sindaco dispone, sempre con proprio provvedimento, sentito il Comandante della Polizia Locale ed il Dirigente eventualmente competente, la revoca delle funzioni di cui al presente regolamento nei seguenti casi:

- a) perdita di uno dei requisiti previsti dal precedente articolo;

- b) risoluzione del rapporto di lavoro;
- c) richiesta scritta dell'azienda privata.

6. Il Sindaco può, altresì, disporre la revoca delle funzioni, su motivata proposta del Comandante della Polizia Locale, nell'ipotesi di violazione dei doveri e dei compiti di servizio.

Art. 61 - Doveri e compiti

1. Il personale di cui al presente regolamento adempie alle proprie funzioni con la massima cura, diligenza e costante presenza attiva ed esterna sul territorio, tesa ad assicurare la più efficace azione di accertamento e prevenzione delle violazioni alle norme di legge, di regolamento e dei provvedimenti emanati dall'autorità comunale.
2. Nei confronti della cittadinanza, il personale di cui al presente regolamento deve mantenere atteggiamento di collaborazione e di favorevole disponibilità, fornendo ad essa ogni utile informazione sulla raccolta differenziata, il conferimento dei rifiuti e la pulizia e il decoro del suolo, assicurando, nel contempo, con attenta, precisa e costante azione di prevenzione la correttezza dei comportamenti in materia di raccolta rifiuti e pulizia del suolo.
3. Per assolvere ai compiti di accertamento delle violazioni, il personale che svolge le funzioni di cui al presente regolamento adempie agli atti previsti secondo le procedure stabilite dalla normativa in materia, osservando le direttive ricevute dagli organi preposti, in base all'ufficio e ente di appartenenza.
4. Utilizza a tal fine correttamente gli strumenti e le apparecchiature di servizio che ha in dotazione, assicurandone il corretto utilizzo e la buona conservazione. In particolare, il personale individuato a svolgere le funzioni di cui all'articolo 56 è tenuto ad osservare, sempre e con assoluta esattezza, le direttive ricevute dal Comando della Polizia Locale.

Art.62 - Procedimenti disciplinari

1. Ai procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti comunali che svolgono le funzioni di cui al presente regolamento provvede l'amministrazione, conformandosi a quanto stabilito in materia dal codice disciplinare di cui alle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro, secondo criteri di tempestività, trasparenza, rispetto del diritto alla difesa ed ispirati al principio del contraddittorio.
2. Per i procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti privati provvede l'azienda di appartenenza, secondo i rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, dietro richiesta del Comando della Polizia Locale.
3. Le sanzioni eventualmente applicate debbono essere immediatamente comunicate al Comando della Polizia Locale.
4. La violazione delle norme di cui al presente regolamento da parte del personale ivi indicato, costituisce sempre illecito disciplinare.

Art.63 - Formazione e qualificazione

1. La pubblica amministrazione provvede all'aggiornamento del personale che svolge le funzioni di cui al presente regolamento, secondo le modalità stabilite per i programmi di formazione del personale dipendente.
2. In ogni caso, i programmi di formazione sono per tutti definiti in relazione alle materie e alle nozioni tecniche necessarie a fornire al personale incaricato le competenze e le più ampie conoscenze delle normative e delle tecniche operative attinenti il servizio.

Art.64 - Coordinamento dell'attività

1. Le procedure di accertamento e l'attività sanzionatoria poste in essere dal personale di cui al presente regolamento debbono svolgersi in conformità alle direttive del Comando della Polizia Locale, che cura gli adempimenti amministrativi conseguenti.

2. Parimenti, l'adozione della modulistica deve avvenire secondo le direttive del Comando della Polizia Locale.

Art.65 - Dotazioni di Servizio

1. Per assolvere adeguatamente alle proprie funzioni, il personale è dotato del materiale necessario; gli oneri dei bollettari sono posti a carico dell'Amministrazione salvo diversi accordi con il Gestore del Servizio. Le società dovranno dotare personale di appartenenza delle dotazioni necessarie. Tali dotazioni devono essere utilizzate solo per gli scopi di servizio.
2. Ai dati, soggettivi ed oggettivi, che vengono trattati è sempre dovuta la massima riservatezza con l'osservanza delle norme in materia.
3. Dell'eventuale smarrimento, furto, danneggiamento del materiale di cui al comma 1 in tutto o in parte, il personale incaricato, dovrà dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione, la quale disporrà conseguentemente, anche ai fini della sostituzione per la continuità del servizio stesso. Il personale incaricato risponde direttamente nei confronti del responsabile di servizio cui è addetto, con le responsabilità disciplinari, civili e penali che ne derivano.
4. Il personale risponde direttamente al Comandante del Corpo di Polizia Locale di tutte le responsabilità previste dalla legge e dal presente regolamento, per l'impiego e la custodia dei bollettari dei verbali utilizzati ai fini sanzionatori.
5. Le dotazioni potranno essere in qualsiasi momento ritirate per esigenze di servizio o per la intervenuta cessazione delle funzioni.
6. Gli agenti accertatori di cui all'articolo 35 prestano servizio in abiti civili e consoni all'attività espletata, corredati degli speciali capi di abbigliamento e dispositivi di protezione individuale, secondo le norme sulla sicurezza e la protezione sui luoghi di lavoro.
7. I capi utilizzati dovranno indicare la dicitura "Eco accertatore". In ogni caso i capi d'abbigliamento dovranno evitare la stretta somiglianza con quella della Polizia Locale e delle altre forze dell'ordine.

Art. 66 - Tessera personale di riconoscimento e segnale distintivo di servizio

1. Per l'espletamento delle funzioni e dei servizi di cui al presente regolamento, al personale comunale è rilasciata apposita tessera di riconoscimento. Ai dipendenti privati la tessera è rilasciata dall'azienda cui dipendono.
2. Le tessere devono, da chiunque, essere sempre portate in modo ben visibile sull'abito da lavoro, in apposite custodie plastificate da appendersi al taschino.
3. Ad eventuale richiesta dell'utente della strada il personale di cui al presente regolamento esibisce in modo chiaramente visibile la speciale tessera.
4. Nondimeno, durante l'espletamento delle loro funzioni anche gli agenti accertatori esibiranno il documento loro rilasciato dall'amministrazione, attestante l'abilitazione all'esercizio dei compiti ad essi attribuiti.

Capitolo VI – Controlli, divieti e sanzioni

Art. 67 – Controlli sull'operato delle ditte incaricate dei servizi

1. Il Comune di Formello garantisce il controllo sull'operato delle ditte affidatarie dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti rispetto agli impegni dalle stesse assunti con la sottoscrizione del contratto di servizio, attraverso:
 - a) verifiche dirette sul territorio;
 - b) analisi della reportistica sulla esecuzione giornaliera dei servizi;

- c) verifica delle segnalazioni di disservizi;
- d) rendicontazione di eventuali disservizi imputabili alle ditte e applicazione delle corrispondenti penalità previste dal contratto di servizio.
- e) ogni altra azione prevista dalla legge e dal contratto di servizio.

Art. 68 – Controlli sulle violazioni degli utenti

1. La Polizia Locale e il Dipartimento Tecnico Ambiente sono tenuti a vigilare, nell'ambito delle rispettive competenze attribuite anche dai precedenti articoli, sul rispetto del presente Regolamento.
2. La Polizia Locale irroga le sanzioni previste dal presente regolamento. Le sanzioni sono introitate dal Comune, ad eccezione di quelle di competenza provinciale ex art. 262 del D.lgs. 152/2006.

Art. 69 – Divieti

1. Oltre a quanto previsto, in merito a divieti, dal predetto regolamento, dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di gestione dei rifiuti, è vietato:
 - a) depositare all'interno e all'esterno dei cestini o attrezzature similari di cui all'art. 39, dislocati sul territorio, qualsiasi rifiuto proveniente da locali e luoghi adibiti all'uso di civile abitazione e di attività non domestiche in genere;
 - b) esporre i mastelli contenenti rifiuti sulla via pubblica in giorni e in orari diversi da quelli stabiliti e comunicati agli utenti dal Gestore del Servizio;
 - c) l'utilizzo, per il conferimento dei rifiuti raccolti a domicilio, di contenitori diversi da quelli assegnati dal Dipartimento Tecnico Ambiente e/o soggetto Gestore agli utenti;
 - d) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o di altro materiale sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
 - e) qualsiasi comportamento che sia di intralcio o che determini ritardo all'opera degli addetti ai servizi di gestione dei rifiuti;
 - f) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati, o con modalità diverse di conferimento rispetto a quelle stabilite dal presente regolamento ;
 - g) il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e per gli addetti ai servizi;
 - h) il conferimento al servizio di raccolta di liquidi corrosivi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure tali da costituire situazioni di pericolo;
 - i) il conferimento di rifiuti acuminati o taglienti che non siano stati precedentemente avvolti in materiale isolante;
 - j) la combustione di qualunque tipo di rifiuto;
 - k) l'abbandono incontrollato o in modo sparso dei rifiuti fuori dei contenitori;
 - l) il conferimento di rifiuti provenienti da altri comuni;
 - m) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di gestione dei rifiuti;
 - n) per le utenze non domestiche, il conferimento al servizio pubblico di gestione di rifiuti di natura diversa da quella indicata nei criteri dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani di cui. all'art. 51.
2. Nel caso di abbandono di veicoli a motore si applica quanto disposto dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.

Art. 70 – Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni ivi previste è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o a personale dell'Azienda Sanitarie Locali e, ove

consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune di Formello, personale di altri enti o associazioni, preposti alla vigilanza.

2. Gli agenti del Corpo di Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del predetto regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del predetto regolamento possono altresì procedere gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia statale.

4. Gli utenti hanno la facoltà di segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati tramite i sistemi informativi messi a disposizione dall'Amministrazione.

Art. 71 - Sistema sanzionatorio

1. In caso di violazione delle norme del predetto regolamento, accertate dai soggetti di cui al precedente articolo, saranno applicate le sanzioni indicate all'ultimo comma del presente articolo. Per quanto non espressamente indicato nelle presenti disposizioni sanzionatorie si fa riferimento al D.Lgs. 152/2006, al Codice della Strada e ad altre norme di settore nonché in via residuale e, se non altrimenti previsto, alle disposizioni dell'art. 7-bis, D.Lgs. 267/2000, in relazione alle violazioni ai Regolamenti comunali ed alle Ordinanze Sindacali.

2. Alle procedure di accertamento ed irrogazione delle Sanzioni si applicano le disposizioni della Legge 689/81, anche per ciò che attiene il contenzioso amministrativo e giudiziale.

3. Il Comandante della Polizia Locale è competente alla ricezione del rapporto di cui alla Legge 689/81.

4. L'eventuale ricorso alle sanzioni applicate in esecuzione delle presenti modalità va inoltrato al Sindaco del Comune di Formello entro 30 giorni.

5. Il Sindaco, determinata la sanzione amministrativa pecuniaria secondo la gravità della violazione accertata, all'opera svolta per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione medesima, alla personalità e alle condizioni economiche dell'autore della violazione, così come previsto dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, provvede alla contestazione e notificazione della sanzione ai sensi dell'art. 14 della medesima legge.

6. Gli atti di accertamento relativi a sanzioni di cui al comma 1 – per le quali è competente la Regione – sono trasmessi all'amministrazione competente per la loro notificazione agli interessati.

7. Tenuto conto degli articoli 114 e 117 della Costituzione e dell'articolo 7-bis del D.lgs. 267/2000, per le violazioni alle disposizioni delle presenti modalità, ove non costituiscano reato e non siano altrimenti sanzionati da Leggi o Decreti, sono applicate ai trasgressori le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie con le modalità di cui alla Legge 689/1981, fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria, qualora ne ricorrano i presupposti:

VIOLAZIONI

SANZIONI min-max

1

Esposizione dei contenitori consegnati all'utenza nei giorni in cui non ha luogo la raccolta, oppure dopo il passaggio del servizio e comunque in modo diverso da quanto stabilito dalle modalità esecutive previste nel presente regolamento

€ 75,00-270,00

2

Mancata sistemazione dei rifiuti negli appositi contenitori consegnati all'utenza domiciliare e non

€ 75,00 - 270,00

3

Conferimento nei contenitori consegnati all'utenza domiciliare e non di rifiuti sciolti, materiali accesi e/o sostanze liquide

€. 75,00 – 270,00

4

Conferimento nei contenitori consegnati all'utenza domiciliare e non di materiali tali da arrecare pericolo agli operatori o danneggiare i mezzi di raccolta

€. 75,00 - 270,00

5

Conferimento non autorizzato di rifiuti speciali, nei contenitori consegnati all'utenza domiciliare e non

€. 75,00 - 270,00

6

Mancato rispetto delle prescrizioni previste per il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti

€. 75,00 – 270,00

7

Conferimento in modo improprio e/o indifferenziato di materiali destinati al recupero (scarti alimentari organici, carta, vetro, lattine, plastica ecc.)

€. 75,00 – 270,00

8

Conferimento nei cestini portarifiuti e mini isole ecologiche stradali di rifiuti ingombranti e domestici

€. 75,00 – 270,00

9

Conferimento nei cestini portarifiuti e mini isole ecologiche stradali i rifiuti in modo improprio e/o indifferenziato di materiali destinati al recupero (carta, vetro, lattine, plastica ecc.)

€. 75,00 – 270,00

10

Mancato rispetto delle prescrizioni da parte dell'utenza all'interno dei CCR e Punto di raccolta

€. 75,00 – 270,00

11

Conferimento diretto dell'utenza in modo improprio dei rifiuti ai CCR e Punto di raccolta

€. 75,00 – 270,00

12

Introduzione rifiuti nei pozzetti stradali e nelle caditoie

€. 75,00 - 300,00

13

Intralcio al servizio di raccolta e spazzamento strade

€. 75,00 – 300,00

- 14
Utilizzo rifiuti speciali in modo non autorizzato
€. 90,00 - 500,00
- 15
Mancata pulizia di terreni e aree private
€. 75,00 - 300,00
- 16
Mancata pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici in caso di manifestazioni eventi e sagre
€. 75,00 - 300,00
- 17
Mancato rispetto delle prescrizioni ecologiche in caso di feste, sagre o manifestazioni in genere con somministrazioni di cibi o bevande
€ 90,00 – 500,00
- 18
Mancata pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti
€. 90,00 - 500,00
- 19
Mancata pulizia delle aree a seguito di carico e scarico merci
€. 75,00 – 270,00
- 20
Mancata rimozione deiezioni animali domestici
€. 75,00 – 270,00
- 21
Mancata pulizia da parte degli occupanti nelle aree di mercato settimanale con successivo conferimento ad “isola ecologica itinerante” del rifiuto prodotto differenziato
€ 75,00 – 270,00
- 22
Mancata pulizia suolo pubblico da rifiuti derivanti da operazioni relative a costruzione e/o rifacimento fabbricati
€. 90,00 – 500,00
- 23
Mancata pulizia delle aree private , di pertinenza o pericolante dai tetti a seguito di nevicate
€ 75,00 – 300,00
- 24
Gettare sul suolo pubblico qualunque tipologia di rifiuto al di fuori dei cestini getta carta di cui all’art.39.
€ 75,00 – 270,00 ;
- 25
Violazione di quanto disposto nell’art. 43.
€75,00 - 270,00 .

Capitolo VII – Disposizioni finali

Art. 72 – Informatizzazione del servizio dei Centri di Raccolta Comunali e del Punto di Raccolta – premialità.

Per la regolamentazione dell'informatizzazione del Servizio e dei CCR nonché per disciplinare le premialità per l'utenza virtuosa si rimanda all'adozione di un apposito regolamento subordinata all'emanazione statale delle norme che disciplinano il passaggio da Tassa a Tariffa (TARES)

Art. 73 – Rinvio normativo

1. Per quanto non espressamente disposto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni dell'Unione Europea, statali e regionali vigenti e future in materia di gestione dei rifiuti.
2. Per quanto non espressamente disposto nelle presenti modalità, si rinvia, altresì, alle disposizioni, rilevanti in materia di gestione dei rifiuti urbani, degli altri vigenti Regolamenti comunali, in quanto compatibili con quelle del predetto regolamento.

Allegato 1 – Elenco dei RAEE

Allegato 1 A al D.lgs. 151/2005 – CATEGORIE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL D.lgs. 152/2006

1. Grandi elettrodomestici.
2. Piccoli elettrodomestici.
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni.
4. Apparecchiature di consumo.
5. Apparecchiature di illuminazione.
6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni).
7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero.
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati).
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo.
10. Distributori automatici.

Allegato 1 B al D.lgs. 151/2005 – ESEMPI DI PRODOTTI CHE DEVONO ESSERE PRESI IN

CONSIDERAZIONE AI FINI DEL D.lgs. 151/2006 E CHE RIENTRANO NELLE CATEGORIE

DELL'ALLEGATO 1 A.

L'ELENCO È ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO.

1. Grandi elettrodomestici, (con esclusione di quelli fissi di grandi dimensioni).

- 1.1 Grandi apparecchi di refrigerazione.
- 1.2 Frigoriferi.
- 1.3 Congelatori.
- 1.4 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione conservazione e il deposito di alimenti.
- 1.5 Lavatrici.
- 1.6 Asciugatrici.
- 1.7 Lavastoviglie.
- 1.8 Apparecchi per la cottura.
- 1.9 Stufe elettriche.
- 1.10 Piastre riscaldanti elettriche.
- 1.11 Forni a microonde.
- 1.12 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti.
- 1.13 Apparecchi elettrici di riscaldamento.
- 1.14 Radiatori elettrici.
- 1.15 Altri grandi elettrodomestici per riscaldare ambienti ed eventualmente letti e divani.
- 1.16 Ventilatori elettrici.
- 1.17 Apparecchi per il condizionamento come definiti dal decreto del Ministro delle attività produttive
2 gennaio 2003.
- 1.18 Altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria.

2. Piccoli elettrodomestici. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell' articolo 8, comma 1, del D.lgs. 151/2005.

- 2.1. Aspirapolvere.
- 2.2 Scope meccaniche.
- 2.3 Altre apparecchiature per la pulizia.
- 2.4 Macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessili.
- 2.5 Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti.

2.6 Tostapane.

2.7 Friggitrici.

2.8 Frullatori, macinacaffé elettrici, altri apparecchi per la preparazione dei cibi e delle bevande utilizzati in cucina e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti.

2.9 Coltelli elettrici.

2.10 Apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo.

2.11 Sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare registrare il tempo.

2.12 Bilance.

3. Apparecchiature informatiche per le comunicazioni. Valutazione in peso ai fini della

determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del D.lgs. 151/2005.

3.1 Trattamento dati centralizzato:

3.1.1 mainframe;

3.1.2 minicomputer;

3.1.3 stampanti.

3.2 Informatica individuale:

3.2.1 Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi);

3.2.2 Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi);

3.2.3 Notebook;

3.2.4 Agende elettroniche;

3.2.5 Stampanti;

3.2.6 Copiatrici;

3.2.7 Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche;

3.2.8 Calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare,

elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici;

3.2.9 Terminali e sistemi utenti;

3.2.10 Fax;

3.2.11 Telex;

3.2.12 Telefoni;

3.2.13 Telefoni pubblici a pagamento;

3.2.14 Telefoni senza filo;

3.2.15 Telefoni cellulari;

3.2.16 Segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione.

4. Apparecchiature di consumo. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del D.lgs. 151/2005.

4.1 Apparecchi radio.

4.2 Apparecchi televisivi.

4.3 Videocamere.

4.4 Videoregistratori.

4.5 Registratori hi-fi.

4.6 Amplificatori audio.

4.7 Strumenti musicali.

4.8 Altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre

tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione.

5. Apparecchiature di illuminazione.

5.1 Apparecchi di illuminazione. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 10, comma 1.

5.2 Tubi fluorescenti.

5.3 Sorgenti luminose fluorescenti compatte.

5.4 Sorgenti luminose a scarica ad alta intensità, comprese sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta

pressione e sorgenti luminose ad alogenuri metallici.

5.5 Sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa pressione.

6. Utensili elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali di grandi dimensioni).

6.1 Trapani.

6.2 Seghe.

6.3 Macchine per cucire.

6.4 Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali.

6.5 Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo.

6.6 Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo.

6.7 Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con altro mezzo.

6.8 Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio.

7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport.

7.1 Treni elettrici e auto giocattolo.

7.2 Consolle di videogiochi portatili.

7.3 Videogiochi.

7.4 Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.

7.5 Apparecchiature sportive componenti elettrici o elettronici.

7.6 Macchine a gettoni.

8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati).

8.1 Apparecchi di radioterapia.

8.2 Apparecchi di cardiologia.

8.3 Apparecchi di dialisi.

8.4 Ventilatori polmonari.

8.5 Apparecchi di medicina nucleare.

8.6 Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitro.

8.7 Analizzatori.

8.8 Congelatori.

8.9 Altri apparecchi per diagnosticare, prevenire, monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilità.

9. Strumenti di monitoraggio e di controllo.

9.1 Rivelatori di fumo.

9.2 Regolatori di calore.

9.3 Termostati.

9.4 Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o di laboratorio.

9.5 Altri strumenti di monitoraggio e controllo usati in impianti industriali, ad esempio nei banchi di manovra.

10. Distributori automatici.

10.1 Distributori automatici, incluse le macchine per la preparazione e l'erogazione automatica o semi

automatica di cibi e di bevande:

a) di bevande calde;

40

b) di bevande calde, fredde, bottiglie e lattine;

c) di prodotti solidi.

10.2 Distributori automatici di denaro contante.

10.3 Tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo di prodotto, ad eccezione di quelli esclusivamente meccanici

ALLEGATO N. 2

COMUNICAZIONE RELATIVA A RIFIUTI ABBANDONATI

Spett.le Comune di
Ufficio tecnico
n. fax

Oggetto: rimozione rifiuti abbandonati

In riferimento a quanto in oggetto si comunica che in data
nell'area limitrofa al centro di raccolta – in particolare
sono stati rinvenuti rifiuti abbandonati ed in particolare

In questa fase si stima trattasi di circa mc di rifiuti costituiti da:
....., riservandoci di effettuare una valutazione più dettagliata durante la fase di
asporto.

**Con la presente si chiede per tanto l'autorizzazione ad intervenire per la rimozione ed
il corretto smaltimento di quanto ritrovato.**

Sarà nostra cura rendicontare quanto prima il maniera più dettagliata le risorse utilizzate per
l'intervento così da completare quanto previsto dal contratto in essere.

Per Il Gestore del Servizio
Il Responsabile Operativo di Cantiere

Per accettazione
Il Comune di Formello
Dipartimento Tecnico Ambiente